

Asse n.3: Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all'adozione di pratiche agricole ecocompatibili:

Style Definition: Heading 5:  
Numbered + Level: 1 + Numbering  
Style: A, B, C, ... + Start at: 1 +  
Alignment: Left + Aligned at: 0" +  
Tab after: 0,25" + Indent at: 0,25"

Misura n.13: Misure agro-ambientali (articoli 22-24)

Scheda tecnica descrittiva della misura:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <u>Titolo della misura:</u>                     | Misure agro-ambientali   |
| 2. <u>Asse:</u>                                    | n. 3   |
| 3. <u>Durata:</u>                                  | 6 anni (2001 – 2006)   |
| 4. <u>Costo totale dei finanziamenti previsti:</u> | 49.500.000 € (a cui si aggiungono 76.640.000 € per misure in corso, per un totale di 126.140.000 €)  |
| 5. <u>Spesa pubblica totale:</u>                   | 49.500.000 € (a cui si aggiungono 76.640.000 € per misure in corso, per un totale di 126.140.000 €)  |
| 6. <u>Cofinanziamento dell'Unione Europea:</u>     | 24.750.000 € (a cui si aggiungono 38.320.000 € per misure in corso, per un totale di 63.070.000 €) pari al 50% dei costi totali  |
| 7. <u>Aiuti di Stato supplementari:</u>            | 7.000.000 €  |
| 8. <u>Fondo interessato:</u>                       | FEOGA – Garanzia   |
| 9. <u>Autorità responsabile:</u>                   | Provincia Autonoma di Bolzano  |
| 10. <u>Ufficio responsabile della misura:</u>      | Ufficio Fondo di struttura CEE in agricoltura  |
| 11. <u>Beneficiari ultimi della misura:</u>        | agricoltori a tempo pieno o parziale, siano essi persone fisiche che persone giuridiche, proprietarie o affittuarie di terreni agricoli, che dispongano dei requisiti previsti dalle singole azioni della misura e che si impegnino a rispettare per 5 anni le prescrizioni e gli impegni assunti con la domanda di premio |
| 12. <u>Obiettivi della misura:</u>                 | vedi punto specifico   |
| 13. <u>Indicatori fisici della misura:</u>         | numero domande liquidate: 85.000 (10.625/anno)   |

⇒ *Analisi sintetica della situazione:*

La misura ricalca nelle linee fondamentali quella formante oggetto del "Programma operativo 1994-1999" elaborato dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed approvato dalla Commissione UE in data 04.11.1993. Il primo quinquennio di applicazione di tale programma si è concluso con risultati decisamente positivi. Sulla base dell'esperienza maturata e tenuto conto delle difficoltà emerse nel corso degli ultimi anni, si è provveduto a rielaborare il "Programma operativo", in modo tale da renderne più incisiva l'applicazione. Il risultato di tale opera di revisione è rappresentato dal "Programma operativo 1999-2000" - approvato con decisione della Commissione UE n. C (1999) 24 del 09.02.1999 – che viene ora riproposto sostanzialmente invariato come misura del presente Programma di sviluppo rurale.

Si sottolinea che la formulazione della presente misura contiene alcune modifiche rispetto al succitato "Programma operativo 1999-2000".

⇒ *Obiettivi generali della misura:*

Gli obiettivi della misura, che rispecchiano quelli che la Provincia Autonoma di Bolzano ha sempre perseguito nella propria politica agraria ed ambientale, sono i seguenti:

- assicurare ed incentivare un giusto equilibrio tra diverse esigenze e prestazioni aggiuntive, che non sono previste da altre misure di incentivazione, che mirano ad evitare l'utilizzo delle superfici poco produttive e l'intensivizzazione di quelle produttive, e la necessità di preservare un ambiente unico, che costituisce una delle principali risorse della nostra provincia. Tale obiettivo risulta particolarmente importante se si considera il ruolo della tutela ambientale in rapporto all'economia turistica e l'incidenza di quest'ultima nei redditi della famiglia contadina sudtirolese, per la quale l'agriturismo ed il lavoro a part-time svolto nel settore turistico costituiscono una vitale fonte di integrazione di reddito;
- assicurare il mantenimento della presenza umana nelle zone di montagna a difesa del territorio. Si tratta di un obiettivo di primaria importanza, considerati gli effetti negativi che lo spopolamento delle zone di montagna produrrebbe non solo a livello paesaggistico ed ambientale, ma anche sotto il profilo sociale, economico e culturale (inurbamento, disgregazione del tessuto sociale, perdita del profondo legame con la propria terra e le proprie tradizioni, problemi occupazionali);
- promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura che siano compatibili sotto il profilo ecologico e della tutela ambientale e che contribuiscano a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale, con particolare riguardo alle produzioni biologiche. Va rilevato in proposito che l'agricoltore di montagna, operando in condizioni del tutto particolari sotto il profilo climatico ed ambientale, ha sempre dovuto adottare metodi di coltivazione e di allevamento

Formatted: Indent: Left: 0,2"

necessariamente più estensivi rispetto a quelli praticati nelle zone di pianura. L'obiettivo della misura consiste pertanto nell'incentivare l'agricoltore a mantenere l'equilibrio raggiunto attraverso secoli di duro e sapiente lavoro, resistendo alla tentazione di ricorrere a metodi e colture più intensive.

⇒ *Descrizione della misura e tipologia degli interventi:*

La misura si articola nei seguenti interventi:

1.	INTERVENTO 1 Sub - intervento 1/a: Sub - intervento 1/b:  Sub - intervento 1/c:	COLTURE FORAGGERE: Metodi estensivi di coltivazione Metodi estensivi di coltivazione con rinuncia all'utilizzo di determinati prodotti Metodi estensivi di coltivazione con rinuncia all'insilamento ed all'utilizzo di insilati	
	2.	INTERVENTO 2	ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI IN PERICOLO DI ESTINZIONE* --- <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Formatted: Tabs: Not at 0,45"</span>
	3.	INTERVENTO 3	PREMI PER LA CONSERVAZIONE DELLA CEREALICOLTURA* --- <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Formatted: Indent: Left: 0,2", Hanging: 2,17"</span>
	4.	INTERVENTO 4	PREMI PER UNA VITICOLTURA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE --- <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Formatted: Indent: Left: 0,2", Hanging: 2,17"</span>
	5.	INTERVENTO 5	PREMI A FAVORE DI AZIENDE CHE PRATICANO METODI DI COLTIVAZIONE BIOLOGICI* --- <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Formatted: Indent: Left: 0,2", Hanging: 2,17"</span>
	6.	INTERVENTO 6	PREMI PER UN'ORTICOLTURA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE --- <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Formatted: Indent: Left: 0,2", Hanging: 2,17"</span>
	7.	INTERVENTO 7 Sub - intervento 7/a Sub - intervento 7/b	PREMI PER L'ALPEGGIO: Intervento - base Premi per gli alpeggi in cui si pratica la trasformazione del latte
	8.	INTERVENTO 8 Sub - intervento 1 Sub - intervento 2 Sub - intervento 3.1 Sub - intervento 3.2 Sub - intervento 3.3 Sub - intervento 3.4 Sub - intervento 4 Sub - intervento 5 Sub - intervento 6 Sub - intervento 7 Sub - intervento 8.1 Sub - intervento 8.2	TUTELA DEL PAESAGGIO: Prati magri e prati umidi Prati di montagna ricchi di specie vegetali Prati alberati con larici con prati magri Prati alberati con larici con prati di montagna Prati alberati con larici con prati fertili Pascoli alberati con larici Prati da strame Prati presso le malghe nei Parchi naturali Rinuncia al pascolo in torbiere Rinuncia al dissodamento di prati nei biotopi Siepi in zone di vigneti e frutteti Siepi in zone di prati e arativi

⇒ *Descrizione degli interventi:*

Per la descrizione dettagliata degli interventi agro-ambientali si rimanda al successivo allegato alla presente scheda di misura.

⇒ *Impatto economico della misura:*

Lo studio di valutazione socioeconomica e strutturale relativo all'applicazione delle misure agro-ambientali (ex regolamento CEE 2078/92) nella nostra Provincia, realizzato dall'INEA nel corso del 1998 in occasione della modifica del "Programma operativo", ha evidenziato il ruolo sostanzialmente positivo svolto dai contributi ambientali sulla redditività delle imprese.

Oltre ai vantaggi prettamente economici individuabili a livello della singola azienda beneficiaria del premio, assume inoltre rilevante importanza l'impatto economico – peraltro difficilmente quantificabile – che l'adozione o il mantenimento di pratiche agricole rispettose dell'ambiente esercita su tutti i settori direttamente od indirettamente collegati con l'agricoltura.

Va infine considerato l'aspetto forse più importante, anche se non direttamente quantificabile in termini monetari, rappresentato dal fatto che i benefici derivanti da una sana e corretta gestione del patrimonio

ambientale costituisce un vantaggio sicuramente rilevante per l'intera collettività, che si traduce in un miglioramento delle condizioni della vita sotto diversi punti di vista: economico, sociale, sanitario, ecologico.

⇒ *Impatto ambientale della misura:*

Anche se il succitato studio di valutazione dell'INEA rileva la difficoltà nel quantificare in modo univoco gli effetti sinora conseguiti nell'applicazione del regolamento CEE 2078/92, è tuttavia lecito affermare che le misure agro-ambientali, contribuendo a favorire il mantenimento dell'agricoltura di montagna, hanno certamente sortito risultati positivi sul paesaggio, sulla protezione del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico. Come già ricordato, la misura è stata recentemente modificata per renderne più incisiva l'applicazione; ciò ha comportato un incremento di superficie ammissibile a premio, a dimostrazione del crescente grado di consapevolezza da parte dei nostri agricoltori riguardo alle problematiche ambientali.

Tutto ciò ci permette di ritenere che per il futuro l'impatto ambientale della misura risulterà potenziato ed i suoi effetti saranno quantificabili in modo più obiettivo, grazie alle metodologie di valutazione e monitoraggio introdotte.

Sulla base dell'esperienza e dei risultati dell'attuazione delle misure agro-ambientali sul territorio provinciale a partire dal 1994, si può stimare per analogia anche l'impatto dei nuovi interventi previsti alla presente misura per il prossimo periodo di programmazione. Per meglio definire gli impatti attesi, possiamo proporre alcune considerazioni di carattere generale, supportate anche da alcuni dati statistici consolidati e secondo l'Amministrazione decisamente significativi, i quali non fanno che ribadire il valore e l'oggettività della stima proposta.

*Impatto qualitativo delle misure agro-ambientali sull'ambiente:*

Per non appesantire eccessivamente questa parte, e ricordando le considerazioni proposte nella parte generale del presente PSR, verranno suggerite soltanto alcune considerazioni tra tutte quelle possibili.

1. Mantenimento di metodi di produzione agricoli sostenibili, compatibili con l'ambiente e a carattere estensivo:  
Si può ritenere che un primo impatto può essere rappresentato dagli effetti positivi che la conservazione di metodi tradizionali di produzione, sostenibili rispetto alle esigenze del territorio ed alle sue peculiarità, e cioè compatibili con territori montani, ad alta quota, fortemente acclivi ed in pendenza, tendenzialmente poveri e fortemente limitanti le scelte colturali, ha sul territorio. Potrà essere mantenuto il carattere estensivo delle attività agricole delle zone rurali montane provinciali, contribuendo alla conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio tradizionale. Per esempio potrà essere garantita l'esistenza della flora e della fauna locali, le acque potranno conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche e la propria qualità dal punto di vista batteriologico, il terreno potrà essere salvaguardato da fenomeni erosivi e dal dilavamento degli elementi nutritivi.
2. Mantenimento della vitalità delle zone rurali:  
L'esistenza delle zone rurali si fonda in maniera prioritaria sulla presenza antropica e sull'azione positiva esercitata dall'uomo: in mancanza delle attività di buon governo delle acque, del terreno, dei boschi, dei prati permanenti e dei pascoli alpini il paesaggio e l'ambiente provinciale non avrebbe le attuali caratteristiche e perderebbe irreversibilmente il proprio equilibrio, declinando verso un complessivo peggioramento. Le misure agro-ambientali intervengono positivamente in questo contesto favorendo il mantenimento della vitalità delle zone rurali provinciali.
3. Mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio:  
Il paesaggio tradizionale, le sue caratteristiche e peculiarità tipiche potranno essere salvaguardate e tutelate.
4. Mantenimento del territorio come base essenziale per le attività turistiche e ricreative:  
Il territorio rurale tradizionalmente conservato, preservato nei suoi aspetti più significativi rappresenta inoltre la base essenziale per l'esercizio di un'attività turistica di lunga durata e fondata sulla qualità della propria offerta. Inoltre esso potrà continuare ad offrire spunti per la ricreazione della popolazione delle zone rurali e non soltanto di quelle.

*Impatto quantitativo delle misure agro-ambientali sull'ambiente:*

Alcuni dati statistici possono far comprendere quale potrà essere l'impatto ambientale delle misure agro-ambientali.

*(A) Malghe, capi alpeggiati: confronto 1988 – 1997:*



La seguente tabella riporta i dati ufficiali ricavati dalla Relazione Agraria e Forestale, annualmente pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, relativi al numero delle malghe in attività, alla superficie pascoliva pura in attività, al numero di capi di bestiame e di UBA alpeggiate ed infine al carico medio di bestiame.

anno	numero delle malghe	superficie pascoliva pura (ha)	capi di bestiame alpeggiati	uba alpeggiate	carico di bestiame sulla sup. pascoliva pura
1988	1.690	95.950	93.016	55.826	1,7
1990	1.692	95.950	93.470	55.118	1,7
1994	1.704	97.016	94.000	56.622	1,7
1997	1.732	98.104	95.000	56.622	1,7


fonte: relazione agraria e forestale, P.A. Bolzano

Rispetto al 1988, nel 1997 il numero delle malghe in attività è aumentato di ben 42 unità, pari ad un incremento del 2,49%: dato estremamente significativo, soprattutto se paragonato con la tendenza media al regresso registrata nei Paesi dell'UE e nel resto d'Italia.

Anche la superficie dei pascoli è incrementata: rispetto al 1988 essa è aumentata di 2.154 ettari, pari al 2,24%; i capi di bestiame alpeggiati sono aumentati di 1.984 unità, pari all'1,43%. Altrettanto significativo è il fatto che il carico per ettaro sia rimasto inalterato e su valori molto bassi.



Deleted: <sp>¶  
<sp>¶  
<sp>¶



In conclusione si può affermare che, rispetto al periodo precedente, l'applicazione delle misure agro-ambientali a partire dal 1994 ha contribuito in maniera significativa ad un'estensivizzazione dell'utilizzo del territorio provinciale, in totale sintonia con le finalità della normativa comunitaria. Si ritiene che ben poche altre regioni montane possano presentare risultati analoghi: la montagna e l'alpicoltura hanno oggi un ruolo ed una funzione addirittura rafforzata rispetto al recente passato e assolutamente significativa nell'economia agricola delle zone rurali montane della Provincia Autonoma di Bolzano: ancora oggi la zootecnia provinciale non può prescindere dall'alpeggio. In tal senso si può affermare che i premi agro-ambientali abbiano contribuito in maniera significativa ed importante al raggiungimento di tale risultato.


Il mantenimento dei premi anche nel periodo 2000-2006 non potrà che continuare ad esercitare un effetto largamente positivo sull'agricoltura di montagna, sull'utilizzo razionale, di tipo estensivo e quindi pienamente rispettoso, dell'ambiente montano e delle sue caratteristiche.

*(B) Superficie prati sfalciabili:*

Sulla base dei dati statistici provinciali, per la superficie dei prati sfalciabili si è verificata nel periodo 1991-1999 la seguente tendenza:

anno	prati sfalciati - ha
1991	1.006
1992	1.329
1993	1.669
1994	1.770
1995	1.956
1996	2.017
1997	2.256
1998	2.341
1999	3.954


Mentre il dato relativo al totale dei prati (prati avvicendati, erbai, prati permanenti e pascoli) è rimasto sostanzialmente immutato, ciò che comunque va visto in maniera positiva soprattutto considerando il trend negativo di altre zone montane, quello relativo alla superficie destinata dei prati sfalciabili ha subito un costante incremento nel periodo considerato. Tale fatto appare di particolare importanza ed evidenza come gli incentivi allo sfalcio dei prati abbiano sortito effetti nettamente positivi nel contrastare la tendenza all'abbandono delle superfici di meno agevole coltivazione. Il seguente diagramma descrive graficamente l'andamento delle superfici in questione:



*(C) Consumi di concimi chimici:*

I dati relativi al consumo di concimi semplici e complessi forniti dal Consorzio Agrario provinciale di Bolzano sono illustrati nella seguente tabella. Di particolare rilievo appare il dato relativo al consumo di concimi complessi per le colture erbacee e quindi sostanzialmente per le foraggere:

<b>concimi (kg)</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>
<i>semplici, di cui:</i>						
fosfatici	4.267.007	3.921.772	4.198.874	4.257.719	3.672.308	3.092.000
azotati	1.063.780	867.526	814.660	717.761	557.550	495.370
potassici	2.802.552	2.623.781	2.919.589	3.195.258	2.752.320	2.282.678
<i>complessi, di cui:</i>						
colture erbacee	400.675	430.465	464.625	344.700	362.438	313.952
colture arboree	6.619.557	5.639.143	5.185.303	5.778.783	5.415.925	4.606.789
<b>totale</b>	<b>10.886.564</b>	<b>9.560.915</b>	<b>9.384.177</b>	<b>10.036.502</b>	<b>9.088.233</b>	<b>7.698.789</b>



Rispetto al 1994, anno di inizio delle misure agro-ambientali, tanto l'utilizzo di concimi semplici, quanto quello di concimi complessi è risultato nel 1999 in deciso calo: - 29,2% per tutti i concimi, - 27,5% per i concimi complessi (- 18,5% per gli azotati); - 30,4% per i concimi complessi, e, per le colture erbacee foraggere, addirittura - 44,5%.

Tali dati sono estremamente importanti in quanto dimostrano che durante il periodo di programmazione precedente l'introduzione dei premi agro-ambientali ha determinato una reale e verificabile diminuzione del consumo di concimi di sintesi, con ovvii vantaggi in termini ambientali e di impatto ecologico.

Per i prossimi 6 anni si prevede quindi che la presente misura possa continuare ad esercitare un positivo effetto in analogia con quanto sopra descritto.


(D) Numero dei capi di razze minacciate di estinzione:

“Pusterer Sprinzen”:

La tabella seguente illustra l'andamento negli ultimi 5 anni della consistenza della “Pusterer Sprinzen”, la quale è una delle razze minacciate di estinzione che hanno beneficiato dei premi agro-ambientali 1994-1999:

capi	1995	1996	1997	1998	1999
maschi	22	28	33	43	28
femmine	65	84	107	124	128
totali	87	112	140	167	156

Si può evidenziare come rispetto al 1995 la consistenza della razza in questione sia aumentata del 179%; i capi femmine sono aumentati del 197%. I dati, che vanno rapportati all'esiguo numero di capi, in ogni caso indicano un chiaro trend positivo, sul quale hanno certamente influito i premi agro-ambientali specifici. Il trend è illustrato anche dal seguente diagramma:




“Schwarzbraunes Bergschaf e Villnösser Schaf”:

La tabella seguente illustra l'andamento negli ultimi 8 anni della consistenza delle razze di pecore “Schwarzbraunes Bergschaf e Villnösser Schaf”, che sono anch'esse razze locali minacciate di estinzione che hanno beneficiato dei premi agro-ambientali 1994-1999:

Formatted: German (Germany)

anni	Schwarzbraunes Bergschaf	Villnösser Schaf
1992	187	524
1993	350	533
1994	904	1.043
1995	870	800
1996	880	800
1997	970	870
1998	1.170	1.480
1999	2.250	1.560

Per entrambe le razze si è constatato un incremento dei capi, pari al 1200% per la prima razza ed al 298% per la seconda. I dati, che vanno rapportati anche in questo caso all'esiguo numero di capi, indicano un chiaro trend positivo, sul quale hanno certamente influito i premi agro-ambientali specifici. Il trend è illustrato anche dal seguente diagramma:



#### Recepimento della "Direttiva nitrati":

La "Direttiva nitrati" sarà recepita con uno specifico Disegno di Legge provinciale riguardante le norme per la tutela delle acque, attualmente in corso di elaborazione. A tutt'oggi si segnala che comunque la materia è regolamentata dalla vigente Delibera di Giunta provinciale n.1724 del 5/4/1993.

Si precisa, a riguardo delle modalità di stoccaggio delle deiezioni animali, che la Provincia Autonoma di Bolzano ha definito tale problematica come di grande rilevanza per la gestione sostenibile dell'agricoltura e che da tempo ha provveduto ad intervenire al fine di migliorare ed ottimizzare la gestione delle deiezioni animali. Alcuni dati in tal senso possono dare alcuni dati statistici relativi al numero delle strutture (vasche e platee per letame, liquame e liquiletame) che sono state finanziate dall'Amministrazione provinciale nel periodo 1994/1999. Complessivamente sono state finanziate 3.472 strutture aziendali. In rapporto al numero complessivo delle aziende zootecniche provinciali (circa 14.100) ciò significa che nel precedente periodo di programmazione sono state rinnovate e modernizzate un quarto delle strutture in questione. Con questi finanziamenti la percentuale complessiva di aziende con un'ottimale capacità di stoccaggio delle deiezioni animali è divenuta pari al 95%. Le restanti sono micro-aziende con un limitato carico di bestiame (meno di 5 UBA complessive per azienda) che comunque sono tenute ad adeguarsi alle norme igienico-sanitarie in vigore entro il periodo stabilito dalla normativa.

Quindi si può affermare che esiste in Provincia Autonoma di Bolzano una adeguata e sufficiente capacità di stoccaggio delle deiezioni animali e che quindi non sussistono significativi impatti negativi sull'ambiente.

#### Misure agro-ambientali e Natura 2000:

In allegato al presente PSR sono elencate tutte le zone provinciali classificate come siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva (CE) 92/73 ("Natura 2000"). Si tratta di superfici molto limitate, relative ad alcuni biotopi provinciali elencati nella parte generale del PSR, a parte del territorio appartenente, tanto ai Parchi naturali della Provincia Autonoma di Bolzano, quanto al Parco Nazionale dello Stelvio. Si precisa che nella parte introduttiva (pagine 30 –37) sono riportate ulteriori precisazioni in merito.

Relativamente all'impatto delle misure agro-ambientali rispetto alla Direttiva Natura 2000, si rileva che l'applicazione dell'intervento n.8, "Tutela del paesaggio", in particolare, ha avuto un effetto positivo sulla conservazione e cura di diversi ambienti naturali, classificati secondo Natura 2000 ed elencati nell'allegato I della Direttiva "Flora-Fauna-Habitat":

- 35.1: Formazioni erbose di *Nardo*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
- 36.41- 36.45: Terreni erbosi calcarei alpini;
- 37.31: Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*EU-Molinion*);
- 38.3: Praterie montane da fieno (tipo britannico con *Geranium sylvaticum*);
- 53.3: Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e di *Carex davalliana*;
- 54.2: Torbiere basse alcaline.

Formatted: Indent: Left: 0,25", Tabs: 0,75", List tab

L'utilizzo agricolo secondo le norme delle altre misure agro-ambientali, consentito anche nelle zone classificate secondo Natura 2000, non ha avuto un'influenza significativa sugli ambienti naturali sopraccitati,

pur essendo anch'esso finalizzato alla conservazione ed alla tutela dell'ambiente in sintonia con le finalità della Direttiva stessa.

⇒ *Percentuale di finanziamento totale prevista:*

Gli interventi previsti dalla misura saranno finanziati dall'Unione Europea per il 50% e dallo Stato italiano, con una quota di partecipazione pari al 50%.

Per gli interventi n.4 (Premi per una viticoltura rispettosa dell'ambiente), 5 (Premi a favore di aziende che praticano metodi di coltivazione biologici) e 8 (Tutela del paesaggio) sono inoltre previste - in casi particolari - integrazioni di premio, erogate direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano con mezzi propri (vedi punto XII, Aiuti di Stato supplementari).

⇒ *Zona geografica interessata (modulazione territoriale degli interventi):*

La misura si applica orizzontalmente su tutto il territorio provinciale.

Non si è ritenuto opportuno prevedere alcun tipo di modulazione territoriale, poiché la tipologia stessa degli interventi ed i criteri di ammissibilità che vi sono previsti determinano automaticamente uno scaglionamento in base a diversi elementi come il tipo di coltura, l'altitudine ed il punteggio aziendale.

A proposito di quest'ultimo parametro si sottolinea che tutte le aziende agricole provinciali sono censite in un apposito "Schedario dei masi" e ad ognuna di esse è attribuito uno specifico punteggio calcolato sulla base dell'altitudine, della pendenza media e delle condizioni di accessibilità dell'azienda stessa.

Le superfici situate sul territorio nazionale nelle Regioni e Province confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano possono beneficiare dei premi previsti dalla Misura n. 13 del presente PSR a condizione che:

- a) le superfici stesse facciano parte di un'azienda agricola la cui sede aziendale si trova entro i confini della Provincia Autonoma di Bolzano
- b) la Provincia Autonoma di Bolzano abbia preventivamente stipulato un accordo in tal senso con la Regione o Provincia confinante; tale accordo deve prevedere anche le modalità di esecuzione dei controlli atti ad evitare una doppia liquidazione del premio per la stessa superficie.

Formatted: Indent: Left: 0,25",  
Tabs: Not at 0,5"

Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale non possono invece essere ammesse a premio, mentre possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie foraggera da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.

⇒ *Buona pratica agricola:*

▪ Definizione della BPA:

La descrizione della BPA è riportata nell'allegato al presente PSR, a cui si rimanda. Si precisa che anche per la BPA valgono i riferimenti normativi comunitari riportati nell'allegato alla misura n.1 del presente PSR.

Formatted: Indent: Left: 0,25",  
Tabs: Not at 0,5"

▪ Giustificazione economica dei premi agro-ambientali:

Si puntualizza che la giustificazione economica dei premi per gli interventi previsti dalla presente misura è riportata nelle pagine seguenti contenenti la descrizione dei singoli interventi stessi. Tale giustificazione economica individua la normale buona pratica agricola come termine di paragone per l'individuazione degli oneri aggiuntivi che il rispetto delle prescrizioni per ciascun sotto-intervento comporta: i premi agro-ambientali sono pertanto giustificati dal fatto che gli impegni pluriennali assunti dagli agricoltori sono più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalla normale buona pratica agricola.

Formatted: Indent: Left: 0,25",  
Tabs: Not at 0,5"

▪ Verifica delle prescrizioni:

Le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti sono specificate nel seguente punto.

Formatted: Indent: Left: 0,25",  
Tabs: Not at 0,5"

⇒ *Procedura amministrativa prevista nella fase di attuazione della misura:*

Responsabile amministrativo della misura

Il coordinamento della misura è affidato all'Ufficio Fondo di struttura CEE in agricoltura, mentre i responsabili amministrativi dell'attuazione dei singoli interventi sono:

- l'Ufficio Zootecnia della Ripartizione Agricoltura per gli interventi n. 2
- l'Ufficio Fondo di struttura CEE in agricoltura per gli interventi n. 1
- l'Ufficio Frutti-viticultura della Ripartizione Agricoltura per gli interventi n. 3, 4, 5 e 6
- il Settore Economia Montana della Ripartizione Foreste per l'intervento n. 7
- l'Ufficio Ecologia del paesaggio della Ripartizione Natura e Paesaggio per l'intervento n. 8

Formatted: Indent: Left: 0,2"

Informazione e pubblicità

Viene assicurata attraverso i seguenti canali:

- pubblicazioni curate direttamente dall'Amministrazione provinciale
- stampa, radio e televisione

Formatted: Indent: Left: 0,2"

- consulenza ed assistenza tecnica specifica, curata direttamente dall'Amministrazione provinciale ("Gruppo di consulenza per l'agricoltura di montagna")
- coinvolgimento delle Organizzazioni professionali (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti provinciali, Federazione provinciale Coltivatori diretti, Federazioni provinciali allevatori).

#### Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità delle domande è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento CE n. 1257/99 e dai singoli interventi della presente misura.

#### Modalità di presentazione delle domande

La domanda di premio viene compilata dai beneficiari finali, che si avvalgono dell'assistenza fornita dalle Stazioni Forestali e delle Organizzazioni professionali.

La domanda comprende la modulistica bilingue e gli allegati sottoindicati:

- modulo - base fornito dall'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano ("Domanda di adesione al programma agroambientale regionale" con relativo "Allegato P1" per la rilevazione delle particelle fondiarie oggetto di premio, oppure "Domanda di conferma impegno iniziale")
- modulo interno per la rilevazione dei dati specifici per ogni singolo tipo di intervento
- documentazione catastale relativa all'intera superficie dell'azienda (foglio di possesso, dichiarazione di variazione di coltura)
- eventuale contratto di affitto o autocertificazione per i terreni condotti in affitto
- eventuale autocertificazione per i terreni in comproprietà e/o usufrutto
- certificato rilasciato dalla competente Organizzazione di allevatori, attestante l'iscrizione del bestiame al Libro genealogico o al Registro anagrafico (solo per intervento n. 2)

Formatted: Indent: Left: 0,2"

Copia del modulo- base viene quindi inviata all'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre l'originale con tutti gli allegati viene conservato agli atti dell'Ufficio che ne cura l'istruttoria.

#### Iter di approvazione delle singole domande

##### *Istruttoria*

L'istruttoria della domanda viene affidata all'Ufficio responsabile dell'iter amministrativo per ogni singola tipologia d'intervento.

L'Ufficio istruttore esegue le seguenti operazioni:

- verifica la presenza e la corretta compilazione di tutta la documentazione richiesta, sollecitando eventualmente il richiedente a fornire la parte mancante entro un termine fissato
- procede al caricamento dei dati nell'apposita procedura informatizzata
- verifica l'apposita lista di controllo delle anomalie, che provvede a sanare correggendo d'ufficio gli errori formali e richiedendo all'interessato eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti, assegnando al destinatario un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena il respingimento della domanda
- predisporre la documentazione relativa alle domande facenti parte del campione da sottoporre a sopralluogo
- dispone l'esecuzione dei sopralluoghi a carico delle domande estratte a campione (minimo 5%)
- provvede a sospendere le domande che presentino anomalie non ancora risolte
- provvede a respingere le domande che presentino anomalie non risolvibili o che non siano state confermate, applicando le sanzioni previste
- se necessario, richiede la convocazione dell'apposita Commissione per la soluzione dei casi di dubbia interpretazione
- verifica l'elenco di liquidazione, controllando la corrispondenza tra i dati in esso indicati e quelli di ogni singola domanda ammessa a premio, correggendo gli eventuali errori
- verifica l'elenco delle domande respinte
- accerta, sulla base di apposite liste di controllo fornite dalla procedura informatizzata, che per ogni singola domanda sia stata completata l'istruttoria (domanda liquidata oppure respinta)
- trasmette al coordinatore gli elenchi definitivi di liquidazione e delle domande respinte
- archivia le liste di controllo e tutte le domande con i relativi allegati.

Formatted: Indent: Left: 0,2"

Il Coordinatore esegue le seguenti operazioni:

- verifica la corretta applicazione della procedura da parte degli Uffici istruttori

Formatted: Indent: Left: 0,2"

- predisporre gli elenchi cartacei, il relativo supporto magnetico e le copie cartacee delle domande e ne cura l'invio all'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano
- predisporre la delibera con la quale la Giunta provinciale approva l'elenco delle domande respinte
- trasmette le liste di liquidazione all'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano, il quale ne cura il pagamento ai singoli beneficiari finali
- archivia le liste di liquidazione e quelle delle domande respinte, nonché le relative Delibere di approvazione.

*Descrizione dei metodi di controllo*

Ogni singola domanda è gestita mediante un'apposita procedura informatizzata che permette di ricostruirne in ogni momento la storia e la posizione.

I controlli sono eseguiti, secondo le modalità previste dalle "Direttive di attuazione" elaborate dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali, e comprendono:

controlli amministrativi:

sono eseguiti sulla totalità delle domande mediante apposite liste delle anomalie.

Sono soggetti a controllo:

- la presenza e congruità dei dati anagrafici
- la presenza e congruità di tutti i dati specifici richiesti
- la presenza di domande doppie a carico di uno stesso nominativo o di una stessa azienda
- la presenza dei presupposti specifici per accedere ai diversi interventi
- la presenza di particelle fondiari doppie
- la presenza della conferma annuale

Formatted: Indent: Left: 0,2"

sopralluoghi in azienda:

sono eseguiti su un campione pari ad almeno il 5% delle domande.

Sono soggetti a controllo:

- le superfici
- il rispetto degli impegni specifici di ogni intervento.

Formatted: Indent: Left: 0,2"

I risultati del sopralluogo sono riportati in apposito verbale, firmato dal personale incaricato del controllo.

Allegato: Nelle pagine seguenti viene presentato il contenuto dettagliato delle misure agro-ambientali 2000/2006 previste ai sensi del presente Piano di Sviluppo Rurale.

## MISURA n. 13 – „Misure agro-ambientali“

### INTERVENTO 1 COLTURE FORAGGERE

L'intervento si articola nei 3 sottoindicati sub-interventi, i quali sono cumulabili tra loro secondo le seguenti modalità:

- il sub-intervento 1/a è accessibile singolarmente e rappresenta l'intervento-base per poter accedere agli altri due;
- i sub-interventi 1/b e 1/c sono applicabili, singolarmente o congiuntamente tra loro, solo quale impegno aggiuntivo rispetto all'intervento-base.

In caso di applicazione congiunta dei tre sub-interventi, l'importo complessivo del premio non può superare i 422 €/Ha di superficie foraggera ammessa.

#### **Sub-intervento 1/a (intervento-base)** **Metodi estensivi di coltivazione**

##### **Obiettivo:**

l'incentivazione di forme estensive di utilizzo delle superfici foraggere, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze di tutela dell'ambiente e del mantenimento della struttura dell'ambiente rurale. Con tale intervento si contrasta lo spopolamento delle zone agricole e si favorisce il futuro sviluppo rispettoso dell'ambiente.

##### **Premio:**

sono ammissibili a premio le aziende agricole registrate nello „Schedario dei masi“, che dispongano di almeno 1 Ha di superficie foraggera e di un carico di bestiame di almeno 0,4 UBA/Ha.

##### **Importi:**

il premio annuo viene calcolato sulla base di due parametri:

- a) il punteggio aziendale ai sensi dello „Schedario dei masi“
- b) la superficie foraggera ammessa a premio.

Formatted: Indent: Left: 0,16"

L'importo del premio viene scagionato sulla base del punteggio aziendale ed oscilla tra:

- minimo 120,8 €/Ha
- massimo 301,9 €/Ha.

Formatted: Indent: Left: 0,11"

##### **Superficie foraggera ammessa a premio:**

somma delle superfici di prati e prati di montagna sfalciati almeno una volta all'anno - con esclusione degli alpeggi e dei pascoli di montagna - che risultino classificati al Catasto come „prati“.

Nel caso in cui l'Ufficio del Catasto non accetti il cambio di coltura in „prato“, ai fini del calcolo della superficie foraggera ammessa a premio si considera l'effettiva superficie sfalciata almeno una volta all'anno, dichiarata dal richiedente.

##### **Prescrizioni:**

Il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni consecutivi a rispettare le seguenti prescrizioni:

1) *Obbligo di mantenimento dell'intera superficie foraggera dell'azienda; sono ammissibili esclusivamente le normali rotazioni colturali.*

2) *Carico di bestiame:*

Per carico di bestiame si intende il rapporto fra la somma della superficie foraggera (in proprietà e/o in affitto) ed il numero di Unità Bovine Adulte (UBA) allevate dal richiedente e di sua proprietà.

Esclusivamente ai fini della determinazione della superficie foraggera da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame si considerano anche:

- le superfici coltivate a prato, prato di montagna, arativo, pascolo aziendale, malghe private e collettive, situate in Stati confinanti; tali superfici non possono tuttavia essere ammesse a premio
- le particelle coltivate a prato, prato di montagna, arativo, pascolo aziendale, malghe private e collettive, ammissibili a premio per altri interventi della Misura 13.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto si applicano i coefficienti di conversione indicati nella seguente tabella:

CALCOLO DELLA SUPERFICIE FORAGGERA	
COLTURA	COEFFICIENTE/Ha
prati, prati di montagna, arativi	1,0
pascolo aziendale	0,4
malghe private	0,2
malghe e pascoli collettivi	$\frac{\text{giornate di pascolo} \times \text{UBA}}{360}$

CALCOLO DEL CARICO DI BESTIAME	
CARICO BESTIAME	COEFFICIENTE/UBA
bovini oltre i 2 anni e cavalli oltre i 6 mesi di età	1,0 UBA
bovini tra 6 mesi e 2 anni d'età	0,6 UBA
capre e pecore	0,15 UBA

Con il termine „pascolo aziendale“ si intendono le superfici non sfalciate adibite a pascolo, situate nelle immediate vicinanze del centro aziendale.

Il carico di bestiame dell'azienda del richiedente non può superare i seguenti limiti:

a) minimo:

0,4 UBA/Ha di superficie foraggera, con una tolleranza pari a – 0,1 UBA/Ha;

b) massimo:

– 2,0 UBA/Ha di superficie foraggera con una tolleranza pari a + 0,1 UBA/Ha,, oppure:

– 2,3 UBA/Ha di superficie foraggera con una tolleranza pari a + 0,1 UBA/Ha, nel caso in cui siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. l'azienda del richiedente si trova ad un'altitudine – risultante dallo „Schedario dei masi“ – fino a 1.250 m s.l.m;
2. l'azienda dispone di almeno il 70% di superficie agricola utilizzabile (SAU) destinata a superficie foraggera.

Per „superficie agricola utilizzabile“ (SAU) si intende la somma delle superfici effettivamente destinate ad uso agricolo e quindi con esclusione di: particelle edificiali, improduttivo, bosco, strade.

Eventuali modifiche dei criteri per il calcolo dei punteggi aziendali sono applicate esclusivamente alle nuove domande presentate a partire dalla prima campagna successiva all'entrata in vigore degli stessi e non sono quindi adottate per le domande presentate nelle campagne precedenti.

### 3) Prescrizioni relative alla concimazione ed all'utilizzo di erbicidi:

Il richiedente deve impegnarsi a non usare concimi minerali, residui di decantazione di impianti di depurazione, né erbicidi sull'intera superficie dell'azienda coltivata a prato e pascolo.

Eventuali deroghe possono essere concesse secondo le modalità sottoindicate:

- Il richiedente può scegliere tra le due seguenti procedure:
  - a) l'agricoltore si rivolge al „Gruppo di consulenza per l'agricoltura di montagna“, il quale, esaminata la situazione specifica e dopo aver eventualmente richiesto a spese dell'interessato un'analisi del terreno presso il Laboratorio Provinciale di Laimburg, rilascia al richiedente l'autorizzazione scritta ad eseguire gli interventi, che l'interessato deve impegnarsi ad effettuare secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa;
  - b) l'agricoltore interessato provvede a far eseguire a proprie spese un'analisi del terreno presso il Laboratorio Provinciale di Laimburg, il quale, sulla base delle risultanze dell'analisi, rilascia al richiedente l'autorizzazione scritta ad eseguire gli interventi, che l'interessato deve impegnarsi ad effettuare secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa;
  - c) eventuali deroghe al divieto di utilizzo di erbicidi possono essere concesse esclusivamente con le modalità di cui al succitato punto a).
- I tecnici del „Gruppo di consulenza per l'agricoltura di montagna“ abilitati al rilascio delle deroghe di cui ai precedenti punti a) e c) sono quelli indicati nell'opuscolo „Beraterhandbuch“ pubblicato annualmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
- L'autorizzazione di cui sopra dev'essere in ogni caso conservata in azienda ed esibita ad un eventuale sopralluogo. Tale autorizzazione, che é valida esclusivamente per le superfici in essa espressamente indicate, ha una durata di 4 anni per gli interventi relativi alla concimazione, mentre l'autorizzazione relativa all'uso di erbicidi vale esclusivamente per l'anno in cui è stata rilasciata.
- L'uso di concime minerale azotato é comunque sempre vietato.

Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0,2"

Sono consentiti, anche senza l'autorizzazione speciale di cui sopra:

- a) la calcitazione dei terreni acidi;
- b) l'impiego di prodotti minerali complementari per la concimazione, ammessi nell'agricoltura biologica ed elencati nell'allegato II parte A del Regolamento CEE 2381/94, che modifica l'allegato II parte A del Regolamento CEE 2092/91.

*4) Obbligo di identificazione e registrazione del bestiame:*

Il richiedente deve rispettare per tutta la durata dell'impegno la vigente normativa sull'identificazione e registrazione del bestiame ed in particolare tenere regolarmente aggiornato il „Registro di stalla“.

*5) Concimaie e fosse di raccolta dei liquami:*

I richiedenti che non abbiano ancora adeguato le fosse di raccolta dei liquami o le concimaie secondo le norme vigenti, devono essere almeno rilevati dai Comuni ed inseriti nei rispettivi programmi comunali di risanamento ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale del 05.04.1993, n. 1724 e successive modifiche.

*6) Lavori di spianamento ed opere di movimento-terra:*

I premi non sono concedibili qualora sulla superficie foraggera dell'azienda vengano effettuati spianamenti ed opere di movimento-terra in genere senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Sono comunque ammessi i lavori necessari per la rotazione colturale e per il miglioramento del cotico erboso infestato da malerbe

*7) Mantenimento di siepi naturali e di ogni altra peculiarità biologica o paesaggistica caratteristica della zona, nell'ambito del Parco nazionale, dei parchi naturali e delle zone di tutela paesaggistica.*

**Sub-intervento 1/b**

**Metodi estensivi di coltivazione con rinuncia all'utilizzo di determinati prodotti**

**Obiettivo:**

Favorire la completa rinuncia all'utilizzo di fertilizzanti di sintesi, contribuendo alla realizzazione del bilancio nutritivo dell'azienda.

**Premio:**

L'importo totale del premio annuo, che non può superare i 301,9 €/Ha di superficie foraggera ammessa, si compone di 2 elementi:

- a) premio base, calcolato secondo le modalità ed i criteri del succitato sub-intervento 1/a;
- b) premio aggiuntivo, pari ad un massimo di 50 €/Ha di superficie foraggera ammessa.

*Superficie foraggera ammessa a premio:*

somma delle superfici di prati e prati di montagna sfalciati almeno una volta all'anno - con esclusione degli alpeggi e dei pascoli di montagna - che risultino classificati al Catasto come „prati“.

**Prescrizioni:**

Non possono accedere al presente sub-intervento gli agricoltori che coltivino superfici ad arativo.

Il richiedente deve impegnarsi a rispettare le seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle previste per il succitato sub-intervento 1/a:

- 1) letame, liquame e colaticcio possono essere impiegati esclusivamente nelle quantità prodotte all'interno dell'azienda;
- 2) le deroghe al divieto di utilizzo di concimi ed erbicidi di cui al succitato sub-intervento 1/a non sono ammissibili, per cui in nessun caso è consentito l'impiego di concimi di sintesi, né di erbicidi, mentre sono invece permessi le calcitazioni dei terreni acidi nonché l'impiego dei composti di residui vegetali derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Sub-intervento 1/c**

#### **Metodi estensivi di coltivazione con rinuncia all'insilamento ed all'utilizzo di insilati**

##### **Obiettivo:**

Incentivare ulteriormente l'adozione di pratiche agricole estensive e rispettose dell'ambiente.

##### **Premio:**

L'importo totale del premio annuo, che non può superare i 301,9 €/Ha di superficie foraggera ammessa, si compone di 2 elementi:

- a) premio base, calcolato secondo le modalità ed i criteri del succitato sub-intervento 1/a;
- b) premio aggiuntivo, pari ad un massimo di 120 €/Ha di superficie foraggera ammessa.

##### **Superficie foraggera ammessa a premio:**

somma delle superfici di prati e prati di montagna sfalciati almeno una volta all'anno – con esclusione degli alpeggi e dei pascoli di montagna – che risultino classificati al Catasto come „prati“.

##### **Prescrizioni:**

il richiedente deve impegnarsi a rispettare le seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle previste per il succitato sub-intervento 1/a:

- 1) La superficie foraggera deve essere localizzata in una zona destinata alla produzione di particolari tipi di formaggi, da delimitarsi d'intesa con le latterie sociali;
- 2) divieto di insilamento dei prodotti, nonché di utilizzo di insilati per l'alimentazione del bestiame.

##### **Giustificazione economica dei premi:**

###### **Sub-intervento 1/a e sub-intervento 1/b:**

Il calcolo è basato sui dati RICA relativi alle aziende aderenti al programma 1994-1998.

Sulla base di un bilancio economico relativo alle aziende aderenti alla misura 1 del precedente programma si è infatti ipotizzato che, nel caso di non adesione al nuovo programma agroambientale, le aziende potessero, entro certi limiti, aumentare il carico per ettaro di superficie foraggera.

La situazione „fuori 1257“ è quindi basata su un'ipotesi di aumento del numero di capi bovini in stalla pari al 10%, ipotesi peraltro minimale se confrontata con i carichi reali di aziende che non aderiscono al Regolamento CE 1257/99. Questa ipotesi è sostenuta anche dal fatto che la situazione di mercato in cui operano le aziende agricole di montagna, con una costante diminuzione dei prezzi di prodotti e con gli aumenti dei costi di produzione evidenziati negli ultimi anni, impone alle aziende (in assenza di premi) un aumento dei capi bovini per il solo mantenimento del reddito attuale.

Come si può notare nella tabella di seguito riportata, il costo di opportunità dell'adozione dell'intervento è stato valutato con riferimento al reddito netto.

Sono ovviamente stati considerati i minori costi nell'ipotesi di adozione delle tecniche prescritte dal programma agroambientale, in particolare per quanto riguarda l'acquisto di alimenti, le spese varie, gli interessi sul capitale di anticipazione ed i costi variabili relativi alla produzione di foraggio.

Come si può osservare nella tabella, l'adesione al sub-intervento **1/a** comporta un costo di opportunità medio di **514.000 Lire/ha**. Questo può aumentare in considerazione del fatto che le aziende che non aderiscono al presente programma possono incrementare il carico di bestiame anche più del 10%.

L'adozione del sub-intervento **1/b** è stata valutata facendo riferimento ad una riduzione del 20% della resa dei prati conseguente alla rinuncia a qualsiasi tipo di fertilizzante. Sono, ovviamente stati contabilizzati anche i minori costi relativi alla non fertilizzazione.

Si è quindi ipotizzato che la minore produzione di foraggio venisse compensata tramite l'acquisto di foraggio sul mercato.

**Struttura dei costi e dei ricavi per l'intervento 1 (X 1.000 Lire)**

	<b>Aziende fuori 1257</b> <i>media</i>	<b>sub-intervento 1/a</b> <i>media</i>	<b>sub-intervento 1/b</b> <i>media</i>
Numero aziende		263	263
<b>Alimenti acquistati</b>	<b>2.428</b>	<b>2.428</b>	<b>2.428</b>
- mangimi	1.747	1.747	1.747
- lettimi	681	681	681
<b>Spese varie allevamento</b>	<b>562</b>	<b>511</b>	<b>511</b>
<b>ammortamenti</b>	<b>1.674</b>	<b>1.674</b>	<b>1.674</b>
<b>Spese generali e fondiarie</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b>Affitti</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Interessi</b>	<b>1.929</b>	<b>1.929</b>	<b>1.929</b>
<b>Costo lavoro</b>	<b>5.721</b>	<b>5.347</b>	<b>5.347</b>
- salariati fissi	4	4	4
- salariati avv.zi	65	61	61
- lavoro familiare	5.651	5.281	5.281
<b>Spese specifiche foraggiere</b>	<b>179</b>	<b>131</b>	<b>82</b>
- sementi	19	19	19
- fertilizzanti	96	48	
- noleggi	38	38	38
-altre spese	25	25	25
<b>Costo acquisto foraggio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Spese meccanizzazione</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>13.591</b>	<b>13.118</b>	<b>13.370</b>
Ricavo vendita latte	8.713	7.921	7.921
Altri ricavi	2.150	1.955	1.955
<b>RICAVI</b>	<b>10.863</b>	<b>9.876</b>	<b>9.876</b>
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>- 2.728</b>	<b>- 3.242</b>	<b>- 3.494</b>
<i>Differenza rispetto ipotesi precedente</i>		<i>- 514</i>	<i>- 252</i>

Aziende fuori 1257:

Si è ipotizzato che rispetto alle aziende che hanno aderito al Regolamento CEE 2078/92 nel periodo 1994-1998 (base di riferimento per la stima), queste aziende possano incrementare il carico bestiame del 10%. I costi diretti vengono incrementati in modo proporzionale ad esclusione del costo degli alimenti, che si suppone venga coperto dalla maggiore produzione dei prati che possono essere coltivati con pratiche tradizionali (fertilizzazione minerale, spianamenti, diserbi, decespugliamenti, ecc.).

I costi per i fertilizzanti, in ragione del fatto che nell'ipotesi di non adesione viene permessa la fertilizzazione minerale, vengono aumentati del 100%. I costi fissi, non direttamente influenzati dal numero di capi (almeno nell'ambito di variazioni così limitate), vengono ipotizzati costanti.

Sub-intervento 1/a:

L'ipotesi è stata formulata sulla base delle elaborazioni della banca dati RICA e dei dati provinciali impiegati per la valutazione del precedente programma.

**Perdita di reddito medio: 514.000 Lire/ha (265 €/ha)**

Considerata anche la quota incentivante del 20% ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE 1750/99, risulta quindi giustificato il premio massimo proposto, pari a 301,9 €/ha.

Sub-intervento 1/b:

Non può essere impiegato alcun fertilizzante di origine chimica. Si stima una riduzione del 20% della produzione dei prati, che viene compensata tramite l'acquisto di foraggio extra-aziendale.

Si considerano una produzione media di 60 q/h, una riduzione di produzione di 12 q/ha ed un prezzo d'acquisto del foraggio extra-aziendale di 25.000 Lire/q.le

**La perdita di reddito rispetto al sub-intervento 1/a risulta di 252.000 Lire/ha medie (130 €/ha).**

Risulta quindi ampiamente giustificato il premio aggiuntivo proposto, pari ad un massimo di 50 €/ha.

#### Sub-intervento 1/c

In base a quanto risulta dalla letteratura (Walter u. et. al.: „Gundlagen für Dungung im Acker und Futterbau“, Agrarforschung 1 (7), 39, 1994; Rieder J.: AID-Veröffentlichung 13, 1990) la perdita media in termini di quantità e qualità di foraggio durante l'insilamento è del 15%, mentre nella fienagione tradizionale è del 30%. Nella seguente tabella confrontiamo le perdite foraggere con l'insilamento e la fienagione artificiale in 2 casi con grado d'intensivizzazione differente.

	prodotto lordo (q/ha)	insilato (- 15%)	fienagione tradizionale (-30%)
5 tagli	140	119	98
2 tagli	70	59,5	49
MEDIA	105	89,2	73,5

Rinunciando all'insilamento si avrebbe quindi una perdita di **15,75 q/ha** di foraggio. Considerando un prezzo del foraggio di 25.000 Lire/q.le la perdita in termini economici sarebbe di **393.750 Lire/ha (circa 203 €/ha)**. Il premio aggiuntivo da noi richiesto di 120 /ha è quindi anche minore della reale perdita media di reddito.

### INTERVENTO 2 ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI IN PERICOLO DI ESTINZIONE

#### Obiettivo :

incentivare l'agricoltore ad allevare razze autoctone la cui consistenza numerica sia limitata e la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale.

#### Premio:

Sono ammissibili a premio:

##### a) Razze bovine:

- Pinzgauer;
- Pusterer Sprinzen;
- Grigio Alpina.

Formatted: Indent: Left: 0,11"

Deleted: .

Formatted: Bullets and Numbering

Sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore a 6 mesi, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.

##### b) Razze ovine:

- Pecora tipo Lamon (Villnösser Schaf);
- Pecora Tirolese nero-bruna (Schwarzbraunes Bergschaf).

Formatted: Indent: Left: 0,11"

Deleted: .

Formatted: Bullets and Numbering

Sono ammissibili a premio i soggetti femmine di età non inferiore a 6 mesi e maschi di età non inferiore ad 1 anno, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.

##### c) Razze equine:

- Cavallo Norico.

Formatted: Indent: Left: 0,16"

Sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore a 6 mesi, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.

Il premio annuo è pari a 120,8 €/UBA.

Per il calcolo delle UBA valgono gli stessi coefficienti indicati per il sub-intervento 1/a alla voce „Calcolo del carico di bestiame“.

Il totale del premio annuo non può superare il massimale di 450 €/ha stabilito all'allegato del Reg. (CE) n.1257/99.

Giustificazione economica del premio:

La produzione media annua di latte di tutte le razze bovine presenti in Alto Adige escluse le razze Grigia, Pinzgauer e Pusterer Sprinzen è di 5.968 Kg.

I costi di produzione di 1 Kg di latte corrispondono a 640 Lire mentre il prezzo medio di 1 Kg di latte nel 1997 è stato di Lire 788.

La resa risulta dunque di 148 Lire/Kg.

L'allevare queste 3 razze, per le quali chiediamo il premio ai sensi della presente misura agroambientale, comporta una perdita media di reddito rispetto all'allevamento di altre razze comunemente diffuse in Alto Adige, schematizzata nella seguente tabella:

RAZZA	Kg LATTE	Differenza in Kg di latte della media	Differenza Lire/vacca/anno
PINZGAUER + PUSTERER SPRINZEN	4.372	1.398	236.316 pari a 122 € ca.

Considerando che l'obiettivo della misura è principalmente la conservazione del patrimonio genetico-culturale di razze autoctone in via d'estinzione, il premio richiesto di 120,8 €/UBA è più che giustificato.

Per quanto riguarda la pecora tipo Lamon (Villnösser Schaf), essa rappresenta una realtà a limitata diffusione, soprattutto se paragonata alla tirolese di montagna.

La selezione di questa razza è molto difficile a causa della ridotta popolazione.

La domanda e l'offerta di tali capi sono molto limitate. I prezzi di mercato, di conseguenza, risultano di gran lunga inferiori a quelli della tirolese di montagna.

La seguente tabella evidenzia la differenza media del prezzo di mercato rispetto alla tirolese di montagna come emerso in un'asta di andamento medio nel 1997:

Tirolese di montagna Lire/capo	pecora tipo Lamon Lire/capo
340.000	220.000

La perdita media rispetto alla razza principalmente diffusa in Alto Adige è di 105.000 Lire/capo ovvero per **730.000 Lire/UBA (circa 377 €/UBA)**.

Considerando inoltre che la sopravvivenza della razza è importante per la salvaguardia del patrimonio genetico-culturale, il premio proposto di 120,8 €/UBA risulta più che giustificato.

Il cavallo norico conta una popolazione limitata in Alto Adige (attualmente 188 capi iscritti al registro anagrafico e 68 soci).

Il basso numero di capi disponibile per la selezione mette a rischio il mantenimento del patrimonio genetico e restringe il mercato con conseguenti abbattimenti dei prezzi.

La bassa fertilità di questa razza contribuisce a rendere più difficile la selezione e meno vantaggioso economicamente l'allevamento.

La scomparsa del cavallo norico provocherebbe una perdita, dal punto di vista ambientale e culturale.

Esso può, infatti, essere bene impiegato ad esempio in silvicoltura. Con il lavoro nel bosco esso può evitare i danni derivati dall'uso di macchine pesanti.

Può essere, inoltre, impiegato per fini turistici e potrebbe fornire all'agricoltore una possibilità di integrare il reddito.

Il cavallo ha anche un'importante valenza storica e culturale.

La giustificazione economica in termini monetari del premio è molto difficile, in quanto rientrano varie componenti genetiche, storiche e culturali.

Si propone lo stesso premio di 120,8 €/UBA indicato per le altre razze minacciate di estinzione in Alto Adige, in quanto le problematiche per il mantenimento della razza sono del tutto simili alle altre razze già citate.

#### **Prescrizioni:**

- 1) Il premio viene concesso sulla base dell'effettiva consistenza del bestiame, accertata dai certificati d'iscrizione al libro genealogico ed al registro anagrafico, che il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda iniziale. La consistenza del bestiame viene inoltre verificata annualmente dall'Ufficio istruttore, sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione di allevatori competente, responsabile della tenuta del libro genealogico e del registro anagrafico.

- 2) Obbligo di identificazione e registrazione del bestiame. Il richiedente deve rispettare per tutta la durata dell'impegno la vigente normativa sull'identificazione e registrazione del bestiame ed in particolare a tenere regolarmente aggiornato il „Registro di stalla“.

**Descrizione delle razze:**

**A) Razza ovina "Villnößer Schaf" (Pecora tipo Lamon):**

*Descrizione della razza*

corporatura robusta, statura media, testa senza corna. Petto largo, spalla muscolosa. La testa è colorata di nero fino a metà delle orecchie, con anelli neri attorno agli occhi ("occhiali") ed alcuni punti neri attorno alla bocca ed alle guance. Il resto del vello è bianco.

*Zona d'origine*

zona Dolomitica

*Principali attitudini zootecniche*

carne e lana

*Caratteristiche genetiche*

si tratta di un ceppo locale della pecora "Kärntner Brillenschaf", derivante dall'incrocio tra le razze "Kärntner Landschaf", "Bergamasca" e "Paduanischer Seidenschaf". Considerato che non esiste una traduzione ufficiale in lingua italiana della denominazione "Villnößer Schaf" e data la sua somiglianza morfologica con la razza "Lamon", si è stabilito di adottare la dizione italiana di "Pecora tipo Lamon".

*Sistema di allevamento*

piccoli greggi (circa 1 maschio per 15 pecore); adatta a lunghi periodi di alpeggio, in quanto il fitto vello ne consente l'adattamento alle basse temperature.

*Prodotti specifici*

la razza è allevata per la produzione di carne e lana, da cui si ricavano pregiati derivati (loden tirolese, costumi tradizionali, pantofole tradizionali).

*Elementi demografici*

- Numero totale di femmine riproduttive: 1.210
- Numero totale di greggi comprendenti almeno una femmina riproduttrice: 121
- Numero totale di greggi in cui la razza è maggioritaria: come sopra
- Numero di femmine riproduttive controllate e/o registrate: 1.000
- Numero di greggi comprendenti almeno una femmina controllata e/o registrata: 121
- Numero di greggi comprendenti almeno una femmina controllata e/o registrata in cui la razza è maggioritaria: come sopra
- Percentuale di femmine riproduttive accoppiate con un maschio della stessa razza: 100 %
- Percentuale di femmine riproduttive controllate e/o registrate accoppiate con un maschio della stessa razza: 100 %
- Numero totale di maschi disponibili:
  - a) attivi con monta naturale: 350
  - b) attivi con inseminazione artificiale: esiste solo monta naturale
  - c) inattivi, in riserva genetica: vengono registrati solo capi attivi
- Numero di embrioni congelati: 0

**B) Razza ovina "Schwarzbraunes Bergschaf" (Pecora tirolese nero-bruna):**

corrisponde alla razza "Braunes Bergschaf", il cui standard prevede la registrazione al libro genealogico esclusivamente dei capi con colorazione marrone del vello. In Alto Adige è invece ammissibile anche la registrazione dei capi con il vello nero, poiché tale colorazione è importante nel tradizionale processo di lavorazione del tessuto utilizzato per la confezione del tipico e pregiato tessuto "Loden". Per differenziare quindi i due ceppi, è stata adottata la denominazione di "Schwarzbraunes Bergschaf".

*Descrizione della razza*

statura media, groppa lunga e larga. La testa è senza corna, nobile ed a profilo camuso. Vello nero o bruno, lana con caratteristiche morfologiche e qualitative variabili. Molto fertile, precoce e dotata di buon istinto materno.

Formatted: No underline

Formatted: Font: 10 pt

Zona d'origine  
Val d'Ultimo (BZ)

Deleted: ¶

Principali attitudini zootecniche  
carne e lana

Caratteristiche genetiche  
incrocio tra pecora "Steinschaf" e pecora "Bergamasca".

Sistema di allevamento  
piccoli greggi (circa 1 maschio per 15 pecore); adatta a lunghi periodi di alpeggio, in quanto il fitto vello ne consente l'adattamento alle basse temperature.

Prodotti specifici  
la razza è allevata per la produzione di carne e lana, da cui si ricavano pregiati derivati (loden tirolese, costumi tradizionali, pantofole tradizionali).

Elementi demografici

- Numero totale di femmine riproduttive: 1.961
- Numero totale di greggi comprendenti almeno una femmina riproduttrice: 95
- Numero totale di greggi in cui la razza è maggioritaria: come sopra
- Numero di femmine riproduttive controllate e/o registrate: 1.522
- Numero di greggi comprendenti almeno una femmina controllata e/o registrata: 95
- Numero di greggi comprendenti almeno una femmina controllata e/o registrata in cui la razza è maggioritaria: come sopra
- Percentuale di femmine riproduttive accoppiate con un maschio della stessa razza: 100 %
- Percentuale di femmine riproduttive controllate e/o registrate accoppiate con un maschio della stessa razza: 100 %
- Numero totale di maschi disponibili:
  - a) attivi con monta naturale: 417
  - b) attivi con inseminazione artificiale: esiste solo monta naturale
  - c) inattivi, in riserva genetica: vengono registrati solo capi attivi
- Numero di embrioni congelati: 0

Formatted: Bullets and Numbering

C) Razza bovina "Grigio Alpina":

Formatted: Font: 10 pt

Descrizione della razza  
Si tratta di animali di taglia e di peso medio, che possiedono un apparato locomotorio corretto con unghioni particolarmente duri. Sono rustici, frugali, possiedono un forte istinto alla ricerca del foraggio e riescono a convertire in modo efficiente foraggi anche grossolani. La razza è caratterizzata da spiccata longevità ed ottima fertilità. Tali caratteristiche la rendono particolarmente adatta alle zone estreme di montagna

Zona d'origine

Si tratta di una razza autoctona allevata da secoli nell'arco alpino centrale. Già gli antichi storiografi romani Plinio e Strabo la citarono nelle loro opere come vacca grigia delle Alpi e sottolinearono la loro buona produzione di latte.

Principali attitudini zootecniche  
Latte e carne.

Produzione media annua di latte: 4.748 kg al 3,76% di grasso e 3,34% di proteine.

Produzione di carne: vitellone medio pesante caratterizzato da accrescimento medio giornaliero di ca. 1.200 g, caratteristiche di conformazione della carcassa molto buone, rese alla macellazione pari al 58%, eccellente qualità della carne.

Le produzioni possono essere considerate molto buone se rapportate alla taglia media della razza ed alle condizioni di allevamento, ma sono comunque minori rispetto a quelle delle altre razze bovine allevate in Provincia di Bolzano.

Sistema di allevamento

Formatted: Font: 10 pt

Il sistema di allevamento è di tipo tradizionale, improntato allo sfruttamento delle risorse naturali della montagna: erba e fieno da prato stabile per tre quarti dell'anno ed alpeggio per il rimanente periodo. L'impiego di mangime è limitato. La razza viene attualmente allevata in 956 aziende a conduzione familiare di piccole dimensioni, dislocate ad altitudini comprese tra 1.200 e 1.800 m s.l.m.

#### Elementi demografici

Nel 2001 si contavano in Sudtirolo 15.639 capi iscritti al libro genealogico.

Alla data del 01.01.2003 risultavano iscritte al libro genealogico 6.629 femmine riproduttive.

Nel 1949 è stata fondata la Federazione allevatori di razza Grigia dell'Alto Adige, con il compito di operare nel campo della selezione, della tenuta del libro genealogico e dei controlli funzionali.

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Body Text, Justified

Formatted: Font: 11 pt

#### **Informazioni relative alle modalità di tenuta dei registri anagrafici:**

La legge n. 30 del 15 gennaio 1991 sulla „Disciplina della riproduzione animale“ introduce l'istituzione del registro anagrafico per le specie e razze autoctone a limitata diffusione.

All'art. 3, comma 2 l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) è autorizzata a tenere i registri anagrafici, previa approvazione di appositi disciplinari

A livello locale la Federazione Provinciale Allevatori di cavalli di razza Haflinger dell'Alto Adige è stata incaricata ufficialmente nel 1993 dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) a svolgere le operazioni di ammissione e registrazione degli equini di razza “Norico”.

I capi della razza ovina, “Pecora tipo Lamon” (Villnösser Schaf) vengono registrati dalla Federazione Zootecnica dell'Alto Adige, su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, la quale annualmente le concede sussidi per la tenuta di registri anagrafici, sulla base di programmi autorizzati con Delibere della Giunta Provinciale di Bolzano.

La Federazione zootecnica dell'Alto Adige è stata fondata ufficialmente nel 1989 per svolgere attività nell'ambito della gestione di libri genealogici e registri anagrafici e del miglioramento genetico di ovini, caprini, suini e conigli. È dotata di proprio statuto ufficialmente registrato.

Le razze “Pinzgauer” e “Pusterer Sprinzen” sono inserite nell'elenco ufficiale delle razze a rischio di estinzione. Le altre razze sono ceppi locali di modestissima consistenza che non risultano però essere inserite in elenchi ufficiali; l'Amministrazione provinciale le ritiene tuttavia meritevoli di sostegno al fine di salvaguardare, oltre che un patrimonio culturale tradizionale, anche la diversità biologica che dette razze rappresentano e che altrimenti rischierebbe di scomparire.

Si precisa che è in corso la procedura di riconoscimento ufficiale della razza ovina sopraccitata.

### INTERVENTO 3

#### PREMI PER LA CONSERVAZIONE DELLA CEREALICOLTURA TRADIZIONALE NELLE ZONE DI MONTAGNA

##### **Obiettivo:**

incentivare la conservazione di metodi estensivi di coltivazione dei cereali nelle zone di montagna, in considerazione del fatto che l'ormai limitata estensione di tali colture rappresenta un bene paesaggistico e culturale meritevole di tutela; s'intende inoltre evitare la scomparsa di varietà locali tradizionali.

##### **Premio:**

il premio annuo massimo è pari a:

- 400 €/Ha quale premio-base
- 600 €/Ha, qualora vengano utilizzate vecchie varietà locali, anche in secondo raccolto.

##### **Giustificazione economica del premio:**

Le colture foraggere si collocano in posizione di diretta concorrenza rispetto agli arativi. Nelle zone di montagna, caratterizzate dalla presenza di terreni in pendenza, da un più oneroso impiego di forza-lavoro e da una minor resa mediamente pari a 25-30 qli di granella/ha, il ricavo medio per ettaro è pari a 1,5 milioni di Lire (775 €), contro i 2,5 milioni di Lire (1.291 €) delle colture foraggere. Il rispetto delle prescrizioni previste per tale misura – che peraltro rappresentano la prassi – rende impossibile un incremento produttivo, mentre l'impiego dei diversi inputs consentirebbe invece di conseguire un ricavo pari ad almeno il doppio.

La perdita di reddito è quindi mediamente pari a 516 €/ha, da cui va detratto il premio OCM pari a 105 €/ha. Il risultato di 411 €/ha giustifica ampiamente il premio proposto, pari a 400 €/ha.

Le vecchie varietà locali evidenziano in generale una minor resa di ca. il 30% ed una più spiccata tendenza all'allettamento con conseguenti perdite di prodotto in fase di raccolta. Tutto ciò si ripercuote in un ulteriore minor ricavo quantificabile in 500.000 Lire/ha (258 €/ha), da cui va detratto il premio OCM pari a 105 €/ha. Il risultato di 669 €/ha giustifica ampiamente anche in questo caso il premio proposto, pari a 600 €/ha.

##### **Prescrizioni:**

1) sull'intera superficie coltivata ad arativo è vietato l'utilizzo di:

- qualunque tipo di fitofarmaco, erbicida o regolatore di crescita
- qualunque tipo di concime minerale contenente azoto sotto forma di nitrato (facilmente solubile), mentre sono ammessi i fertilizzanti di origine aziendale, nonché i concimi ammissibili per l'agricoltura biologica
- qualunque tipo di ibrido;

2) nel caso in cui venga praticato l'allevamento del bestiame, l'azienda dev'essere contemporaneamente ammissibile al premio ai sensi del succitato „Sub-intervento 1/a“;

3) sono ammissibili al premio le seguenti specie:

- segale
- frumento
- orzo
- avena
- farro (*Triticum spelta*)
- grano saraceno
- Triticale

4) è richiesta per ogni azienda una superficie minima pari a 0,3 Ha e rispettivamente pari a 0,1 Ha per vecchie cultivar locali;

5) le vecchie cultivar locali sono ammissibili al premio aggiuntivo solo qualora sia dimostrabile che le relative sementi non si trovino in commercio.

In allegato si riporta un elenco indicativo delle principali vecchie cultivar locali diffuse in Provincia Autonoma di Bolzano. Si precisa che in ogni caso il criterio adottato per definire una cultivar come "vecchia cultivar locale" è rappresentato dal fatto che sia dimostrabile che le relative sementi non siano disponibili a livello commerciale.

Formatted: Indent: Left: 0,11"

Formatted: Indent: Left: 0",  
Hanging: 0,26"

Formatted: Indent: Left: 0",  
Hanging: 0,26"

Formatted: Indent: Left: 0",  
Hanging: 0,26"

**INTERVENTO 4**  
**PREMI PER UNA VITICOLTURA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE**

**Obiettivo:**

ridurre l'impiego di prodotti chimici e contribuire alla conservazione di un ambiente paesaggistico caratterizzato dalla presenza di vigneti in zone ripide di difficile coltivazione.

**Premio:**

il premio annuo massimo è scaglionato sulla base della pendenza del vigneto e si compone di 3 elementi:

- a) premio base
- b) premio aggiuntivo, concedibile ai richiedenti che rinunciano all'utilizzo di erbicidi
- c) contributo erogato direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano con mezzi propri.

L'importo del premio annuo massimo è pari a:

Pendenza	Premio base €/ha	Premio aggiuntivo €/ha	Contributo prov.le €/ha
20 – 30 %	350	100	/
30 – 40 %	750	150	/
> 40 %	750	150	515

**Giustificazione economica del premio:**

1) Si considera un minor ricavo mediamente pari a 110qli/ha, dovuto ad una riduzione di ca. il 50% della concimazione azotata;

- a) minore ricavo in zone a limitata pendenza = 8%:  
 8,8 q.li/ha x 190.000 Lit/qle = 1.672.000 Lire  
 minori costi di raccolta - 250.000 Lire  
 1.432.000 Lire **(740 €/ha)**
- b) minore ricavo in zone a forte pendenza = 15%:  
 16,5 q.li/ha x 190.000 Lit/qle = 3.135.000 Lire  
 minori costi di raccolta - 400.000 Lire  
 2.735.000 Lire **(1.412 €/ha)**

- 2) Premio aggiuntivo (rinuncia all'utilizzo di erbicidi)
  - a) minore ricavo costi aggiuntivi per sfalcio meccanico = 1.432.000 Lire  
 + 500.000 Lire  
 1.932.000 Lire **(998 €/ha)**
  - b) minore ricavo costi aggiuntivi per sfalcio manuale = 2.735.000 Lire  
 + 800.000 Lire  
 3.535.000 Lire **(1.826 €/ha)**

Formatted: Indent: Left: 0,3"

Formatted: Indent: Left: 0,3"

Risultano pertanto giustificati i premi proposti.

**Prescrizioni:**

- 1) il terreno deve avere una pendenza maggiore del 20%, oppure essere inaccessibile ai mezzi meccanici;
- 2) superficie minima di 0,3 Ha;
- 3) è ammesso il trattamento chimico di diserbo, che deve essere strettamente localizzato sul filare. Le modalità d'impiego dei trattamenti erbicidi sono regolamentate dalle specifiche „Norme tecniche“ della Provincia Autonoma di Bolzano, elaborate nel rispetto delle „Linee guida“ approntate dal Comitato Tecnico Scientifico.
- 4) la produzione annua per ettaro non deve assolutamente superare i massimali fissati dai disciplinari D.O.C. (senza superi);
- 5) obbligo di annotazione nel „Registro aziendale“ di tutti gli interventi fitosanitari e colturali, come pure delle eventuali autorizzazioni ad eseguire interventi in deroga. Il „Registro aziendale“ dev'essere tenuto costantemente aggiornato;
- 6) il vigneto dev'essere completamente inerbito, ad eccezione che per i nuovi impianti e per le temporanee lavorazioni interfilari del terreno;
- 7) Concimazione:  
 La necessità di una concimazione deve essere documentata da un'analisi del terreno, effettuata in un periodo non anteriore a cinque anni.

La concimazione di azoto è da effettuarsi in un dosaggio massimo di 30 kg N/Ha ed anno. Per i concimi organici il contenuto dei principi nutritivi deve essere ripartito in proporzione anche ai due anni seguenti alla concimazione.

8) Difesa fitosanitaria:

Nella difesa fitosanitaria sono ammessi esclusivamente i prodotti e le relative modalità d'impiego previsti dalle specifiche „Norme tecniche“ della Provincia Autonoma di Bolzano, elaborate nel rispetto delle „Linee guida“ approntate dal Comitato Tecnico Scientifico.

L'uso di principi attivi non corrispondenti alle norme è consentito esclusivamente previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto al controllo, che deve essere annotata nel „Registro aziendale“.

I trattamenti contro la botrite sono consentiti nel periodo compreso tra la chiusura del grappolo ed al più tardi fino all'inizio della maturazione.

**INTERVENTO 5**

**PREMI A FAVORE DI AZIENDE CHE PRATICANO METODI DI COLTIVAZIONE BIOLOGICI**

**Obiettivo:**

favorire l'adozione di metodi di coltivazione biologici per ridurre l'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di concimi e fitofarmaci chimici di sintesi.

**Premio:**

il premio annuo massimo è pari a:

- 900 €/Ha per la frutticoltura. Per le superfici viticole con pendenza superiore a 40% può inoltre essere concesso un premio aggiuntivo pari a 515 €/ha, erogato direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano con mezzi propri. Sono ammissibili a premio i frutteti con densità d'impianto di almeno 300 piante per ettaro;
- 600 €/Ha per le colture annuali come patata, seminativi da foraggio, cereali ed ortaggi, per le erbe aromatiche e piante officinali, nonché per la fragola;
- 450 €/Ha per il prato stabile (prati e prati di montagna sfalciati almeno una volta all'anno).

Per la stessa superficie il premio non è cumulabile con quello di altri interventi.

**Giustificazione economica del premio:**

**FRUTTICOLTURA:**

L'agricoltura biologica comporta una riduzione della produzione di ca. 30%, come si è potuto constatare nella precedente campagna. Per contro, i ricavi ottenuti dalla vendita di frutta biologica sono aumentati di ca. il 35%.

I costi variabili non hanno subito variazioni in quanto p.e. le spese per l'acquisto di erbicidi vengono sostituite con quelle per l'acquisto dei concimi organici ( molto più cari di quelli chimici ).

L'agricoltura biologica comporta un aumento notevole delle ore di lavoro, in particolare per le seguenti operazioni colturali:

- \* 20 ore per la lotta contro i roditori
- \* 30 ore per il diserbo manuale sul filare
- \* 50 ore per il diradamento manuale
- \* 10 ore per maggiori controlli in campagna

**ESEMPIO DI CALCOLO:**

	<b>Convenzionale</b>	<b>Biologico</b>
Produzione	450 qli/Ha	300 qli/Ha
Prezzo	550 Lire/kg	750 Lire/kg
<b>Reddito lordo</b>	<b>24.750.000 Lire/Ha</b>	<b>22.500.000 Lire/Ha</b>
Spese variabili	5.500.000 Lire/Ha	5.500.000 Lire/Ha
Spese fisse	5.750.000 Lire/Ha	5.750.000 Lire/Ha
	<b>11.250.000 Lire/Ha</b>	<b>11.250.000 Lire/Ha</b>
Lavoro	600 ore x 18.000 Lire/ora	710 ore x 18.000 Lire/ora
	<b>10.800.000 Lire/Ha</b>	<b>12.780.000 Lire/Ha</b>

<b>Reddito netto</b>	<b>2.700.000 Lire/Ha</b>	<b>-1.530.000.Lire/Ha</b>
	<b>1.934 €/Ha</b>	<b>-790 €/Ha</b>

Risulta quindi giustificato il premio proposto, pari a 900 €/Ha.

#### VITICOLTURA:

Come in frutticoltura, anche per questa coltura l'adozione del metodo biologico comporta un calo di ca. il 20% della produzione media, con riduzioni maggiori ( ca. 30%) negli impianti ripidi. Per contro i ricavi sono mediamente superiori di solo il 10% rispetto al metodo convenzionale.

I costi per la cura del filare aumentano in quanto non si può ricorrere a trattamenti con erbicidi; infatti questo si può ben notare nella precedente misura 5, ove le spese per le cure del filare meccaniche e manuali sono rispettivamente di Lire 882.000.-/Ha e Lire 1.150.000.-/Ha ( 50 ore). Al lavoro sono da aggiungere altre 10 ore per maggiori controlli.

#### ESEMPIO DI CALCOLO:

	<b>Convenzionale</b>	<b>Biologico</b>
Produzione	120 qli/Ha	96 qli/Ha
Prezzo	180.000 Lire/q.le	200.000 Lire/q.le
<b>Reddito lordo</b>	<b>21.600.000 Lire/Ha</b>	<b>19.200.000 Lire/Ha</b>
Spese variabili	3.800.000 Lire/Ha	3.800.000 Lire/Ha
Spese fisse	4.100.000 Lire/Ha	4.100.000 Lire/Ha
	<b>7.900.000.Lire/Ha</b>	<b>7.900.000.Lire/Ha</b>
Lavoro	620 ore x 18.000 Lire/ora	620 ore x 18.000 Lire/ora
	<b>11.160.000 Lire/Ha</b>	<b>11.160.000 Lire/Ha</b>
Con diserbo meccanico		882.000Lire/Ha
<b>Reddito netto</b>	<b>2.540.000 Lire/Ha</b>	<b>-742.000 Lire/Ha</b>
	<b>1.312 €/Ha</b>	<b>-383 €/Ha</b>
Con diserbo manuale		1.150.000 Lire/Ha
<b>Reddito netto</b>	<b>2.540.000 Lire/Ha</b>	<b>-1.010.000 Lire/Ha</b>
	<b>1.312 €/Ha</b>	<b>-522 €/Ha</b>

Risulta quindi giustificato il premio proposto, pari a 900 €/Ha.

Relativamente alle colture annuali, il calcolo viene effettuato per l'orticoltura, che costituisce la coltivazione più rappresentativa.

**ORTICOLTURA:**

Anche per l'orticoltura biologica si ha una diminuzione media della produzione pari a ca. il 20%, soprattutto dovuta al divieto di impiego di concimi a rapido assorbimento. Per contro, i prezzi di vendita in questo settore, pur essendo notevolmente più alti rispetto al metodo convenzionale ( ca. 50% ), non permettono di eguagliare il reddito netto ricavabile nell'orticoltura convenzionale.

I costi variabili sono più elevati in quanto la difesa e la cura delle orticole richiedono mezzi e tecniche normalmente non utilizzate in orticoltura convenzionale ( p.e. l'impiego di reti protettive contro la mosca del cavolfiore ).Il maggior costo dovuto all'utilizzo di concimi organici é pressoché compensato dalla minore spesa per gli antiparassitari.

Come evidenziato per l'intervento 7, il costo del lavoro aumenta soprattutto per il maggiore onere della lotta alle infestanti.

**ESEMPIO DI CALCOLO:**

Cavolfiore

	<b>Convenzionale</b>	<b>Biologico</b>
Produzione	32.000 kg/Ha	25.600 kg/Ha
Prezzo	600 Lire/kg	900 Lire/kg
<b>Reddito lordo</b>	<b>19.200.000 Lire/Ha</b>	<b>23.040.000 Lire/Ha</b>
Costi variabili	5.100.000 Lire/Ha	8.100.000 Lire/Ha
Costi fissi	3.000.000 Lire/Ha	3.000.000 Lire/Ha
	<b>8.100.000 Lire/Ha</b>	<b>11.100.000 Lire/Ha</b>
Lavoro	500 ore x 18.000 Lire/ora	630 ore x 18.000 Lire/ora
	<b>9.000.000 Lire/Ha</b>	<b>11.340.000 Lire/Ha</b>
<b>Reddito netto</b>	<b>2.100.000 Lire/Ha</b> <b>1.084 €/Ha</b>	<b>600.000 Lire/Ha</b> <b>310 €/Ha</b>

Risulta quindi giustificato il premio proposto, pari a 600 €/Ha

#### COLTURE FORAGGERE:

La gestione biologica delle colture foraggere comporta, in confronto con il sub-intervento 1/a, un notevole aumento delle spese variabili. Soprattutto il costo del mangime biologico, che é superiore di 150 –200 Lire rispetto a quello convenzionale, ed anche il maggior costo della paglia ( + 15% ), contribuiscono all'incremento degli oneri.

Per contro i ricavi sono solo di poco più elevati, come si é potuto constatare nelle poche aziende che hanno aderito all'agricoltura biologica. Anche per questo motivo si cerca di motivare un maggior numero di aziende a convertire in biologico, in modo tale che le latterie sociali, potendo disporre di una maggior quantità di latte, possano realizzare maggiori economie di scala e conseguire quindi un prezzo di vendita più elevato.

#### Maggiori oneri:

##### Costo del mangime

1.000 kg/UBA/anno x 420 Lire/kg di mangime convenzionale	420.000 Lire/UBA/anno
1.000 kg/UBA/anno x 575 Lire/kg di mangime biologico	<u>595.000 Lire/UBA/anno</u>
	+175.000 Lire/UBA/anno

##### Costo della paglia

360 kg di paglia convenzionale/anno/UBA x 155 Lire/kg	56.600 Lire/UBA/anno
360 kg di paglia biologica /anno/UBA x 175 Lire/kg	<u>63.800 Lire/UBA/anno</u>
	+7.200 Lire/UBA/anno

I maggiori oneri derivanti dall'utilizzo dei metodi biologici sono quindi in media complessivamente pari a: 175.000 + 7.200 = 182.200 Lire/UBA. Considerando il carico massimo di bestiame pari a 2 UBA/Ha si ottiene un totale di 364.400 Lire/Ha (188 €/Ha), a cui va aggiunta la perdita media di reddito dell'intervento 1, calcolata in 395 €/Ha.

La perdita di reddito totale della gestione biologica rispetto a quella tradizionale risulta quindi pari a 583 €/Ha, che giustifica ampiamente il premio proposto, pari a 450 €/Ha.

#### Prescrizioni:

- 1) l'azienda dev'essere sottoposta a controllo – ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 – da parte di uno degli organismi di controllo riconosciuti in Provincia di Bolzano ed iscritta nell'elenco provinciale delle aziende biologiche;
- 2) il premio è ammissibile – anche per le superfici che si trovano nella fase di conversione – sull'intera superficie aziendale occupata dalle colture specificate alla succitata voce „Premi“, purché l'intera azienda sia coltivata secondo i metodi della produzione biologica;
- 3) la superficie minima ammissibile è pari a:
  - 0,3 Ha per le colture arboree e per le colture annuali;
  - 1 Ha per il prato stabile;
- 4) Le aziende biologiche che praticano anche l'allevamento del bestiame devono rispettare i carichi di bestiame massimi e minimi di cui al succitato „Sub-intervento 1/a“.

Formatted: Indent: Left: 0,21"

#### INTERVENTO 6

#### PREMI PER UN'ORTICOLTURA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE

##### Obiettivo:

assicurare anzitutto la conservazione della fertilità del terreno anche sotto il profilo microbiologico, evitando inoltre il dilavamento degli elementi nutritivi e favorendo il misurato utilizzo di prodotti.

##### Premio:

il premio annuo massimo è pari a 400 €/Ha.

Sono ammissibili a premio tutte le specie orticole.

**Giustificazione economica del premio:**

Minore ricavo dovuto al ridotto impiego di azoto (ca. -10%)	600.000 Lire/ha
Costi aggiuntivi:	
analisi dell'azoto disponibile + analisi del terreno ogni 3 anni	100.000 Lire/ha
controllo degli irroratori	100.000 Lire/ha
controlli in campo (maggior impiego di manodopera)	<u>100.000 Lire/ha</u>
	900.000 Lire/ha <b>(465 €/ha)</b>

Risulta quindi giustificato il premio proposto, pari a 400 €/ha.

**Prescrizioni:**

- 1) obbligo di annotazione degli interventi colturali e fitosanitari nel „Registro aziendale“;
- 2) nella difesa fitosanitaria e nel diserbo sono ammessi esclusivamente i prodotti e le relative modalità d'impiego previste nelle specifiche „Norme tecniche“ della Provincia Autonoma di Bolzano, elaborate nel rispetto delle „Linee guida“ approntate dal Comitato Tecnico Scientifico
- 3) divieto di utilizzo di residui di decantazione di impianti di depurazione;
- 4) è vietato eseguire interventi di disinfestazione del terreno;
- 5) Prescrizioni relative alla concimazione:
  - la concimazione può essere eseguita solo sulla base di un'analisi del terreno, eseguita da non più di 3 anni, e secondo il piano di concimazione annotato nel „Registro aziendale“;
  - nella distribuzione dei concimi non devono essere superate le seguenti quantità:
    - 240 qli di stallatico oltre a 12 m<sup>3</sup> di colaticcio per ettaro e per anno, oppure 40 m<sup>3</sup> di liquame per ettaro e per anno;
    - 50 kg di azoto (N) per le concimazioni di copertura.
- 6) nel caso in cui due colture siano separate da un intervallo di tempo di due mesi, il terreno dev'essere inerbito con una coltura da destinare a pacciamatura;
- 7) gli irroratori devono essere tarati ogni 3 anni da parte di una stazione di controllo;
- 8) la superficie minima ammissibile è pari a 0,3 Ha per azienda.

<b>INTERVENTO 7</b> <b>PREMI PER L'ALPEGGIO</b>
--

**Sub-intervento 7/a (intervento-base):****Obiettivo:**

il consolidamento del reddito dell'azienda agricola di montagna attraverso una gestione funzionale degli alpeggi, con particolare riguardo alla conservazione dell'ambiente naturalistico proprio degli stessi.

**Premio:**

l'importo annuo massimo del premio è pari a 25,0 € per ettaro di superficie alpeggiata.

**Giustificazione economica del premio:**

In linea generale si osserva che i premi per l'alpeggio sono stati introdotti nella nostra Provincia già a partire dal 1978 a valere su un'apposita legge provinciale, allo scopo di assicurare una continua e razionale gestione dei pascoli di alta montagna, contrastando così la sempre più evidente tendenza al loro abbandono. L'introduzione di tale premio ha contribuito non poco ad evitare che il tipico ambiente dei pascoli alpini, formatosi nel corso dei secoli attraverso lo sfruttamento degli alpeggi, venisse abbandonato, come si è invece verificato nelle province limitrofe. La concessione del premio appare quindi del tutto giustificata ed assume una grande rilevanza soprattutto in considerazione del fatto che il mancato utilizzo degli alpeggi produrrebbe gravi ed incalcolabili danni a carico di tutta la collettività (dissesto idrogeologico con conseguente aumento dei fenomeni erosivi, di smottamenti e valanghe, modifica e scomparsa del tipico ambiente naturalistico, paesaggistico ed ambientalistico con conseguenti ripercussioni anche sul turismo, scomparsa di una cultura legata alle tradizioni delle zone alpine). A tutto ciò vanno inoltre aggiunti i danni specifici per l'agricoltura (il mancato sfruttamento di foraggi particolarmente apprezzati sotto il profilo qualitativo e quindi la necessità di sfruttare in modo più intensivo i prati di fondovalle, le negative ripercussioni sulla salute del bestiame, l'aumento del carico di lavoro nelle aziende di fondovalle, che nei mesi estivi in cui il bestiame si trova all'alpeggio può impegnare interamente le proprie forze lavorative nelle gravose operazioni di fienagione).

Da un punto di vista più prettamente economico si osserva che l'importo massimo del premio pari a 25 ECU/Ha intende coprire almeno in parte la perdita di reddito che l'agricoltore deve sostenere per l'alpeggio del bestiame. I costi ammontano infatti mediamente a ca. 150.000 Lire per capo alpeggiato, il che corrisponde a ca. 200.000 Lire per UBA. Considerato che il carico massimo di bestiame ammonta a 0,4 UBA/Ha di superficie alpeggiata, si rileva che il costo totale corrisponde a ca. 80.000 Lire per ettaro (**41,3 €/Ha**), il che giustifica ampiamente l'entità del premio proposto, pari ad un massimo di 25 €/Ha.

Va infine rilevato che la scelta di compensare solo in parte i maggiori oneri derivanti dalla pratica dell'alpeggio rientra nell'ottica di assicurare continuità e coerenza rispetto al tipo di provvidenze in vigore prima dell'introduzione del regolamento CEE 2078/92.

**Prescrizioni:**

- 1) l'alpeggio dovrà avere una durata di almeno 60 giorni ed un carico massimo di 0,4 UBA/ettaro; nel caso di pascoli pingui ed in assenza di fenomeni erosivi, l'autorità forestale può stabilire ed autorizzare di volta in volta carichi di bestiame diversi;
  - 2) l'alpeggio non potrà aver luogo su quelle superfici dove, ai sensi del vigente ordinamento forestale, è stato previsto il divieto di pascolo;
  - 3) i premi non sono concedibili per i prati-pascoli;
  - 4) i premi non sono concedibili qualora le superfici pascolive siano soggette allo sfalcio;
  - 5) i premi non sono concedibili qualora vengano effettuati spianamenti ed opere di movimento-terra in genere, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale e dell'autorità paesaggistica;
  - 6) i premi non sono concedibili qualora i pascoli vengano trattati, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale, con concimi minerali, diserbanti e pesticidi. Nei pascoli comunali dove l'autorità forestale – ai sensi dell'ordinamento forestale e dei piani economici vigenti – esegue in economia diretta opere di miglioria dei beni pastorali e miglioramenti culturali dei pascoli, possono tuttavia essere di volta in volta autorizzati gli spianamenti e gli interventi necessari alla ricostituzione e ricoltivazione del cotico erboso, quali semine e concimazioni inorganiche;
  - 7) alla cura e manutenzione dei pascoli si dovrà provvedere seguendo metodi tradizionali e naturali;
  - 8) i pascoli devono essere utilizzati durante il periodo vegetativo più propizio e conformemente alle norme impartite dall'autorità forestale;
  - 9) il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato ed assistito da apposito personale;
  - 10) devono essere eseguite tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati e di tutte le altre infrastrutture presenti sul pascolo, comprese le recinzioni;
- 11) l'applicazione delle sanzioni previste dalle „Direttive di attuazione“ non pregiudica l'applicabilità, ove ne ricorrano gli estremi e fatti salvi i casi di forza maggiore, delle specifiche sanzioni previste dall'ordinamento forestale di cui alla Legge Provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21.

**Sub-intervento 7/b**

**Premi per gli alpeggi in cui si pratica la trasformazione del latte**

**Obiettivo:**

assicurare il mantenimento della presenza antropica nelle zone montane di alta quota (attraverso l'alpeggio delle vacche nelle malghe provinciali, nelle quali si esegue direttamente la lavorazione del latte), capace di garantire la vigilanza e la gestione ottimale dell'ambiente, evitando così il possibile insorgere di quei fenomeni di degrado che sempre accompagnano l'abbandono dell'ambiente da parte dell'uomo (per esempio erosione, frane, fenomeni valanghivi, diminuzione della diversità biologica). In assenza di un adeguato sostegno, gli agricoltori non avrebbero alcuna convenienza all'alpeggio, a cui farebbero decisamente preferire l'allevamento in azienda con il conseguente abbandono totale dei pascoli alpini d'alta quota.

**Premio:**

l'importo totale del premio annuo, che non può superare i 60,4 € per ettaro di superficie alpeggiata, si compone di 2 elementi:

- a) premio base, calcolato secondo le modalità ed i criteri del succitato sub-intervento 7/a
- b) premio aggiuntivo, pari a 35,4 € per ettaro di superficie alpeggiata.

La malga è ammissibile a premio qualora disponga all'inizio del periodo di alpeggio di almeno 15 vacche in lattazione.

Formatted: Indent: Left: 0,16"

**Giustificazione economica del premio:**

Anche in questo caso si intende compensare almeno in parte la perdita di reddito che l'agricoltore deve sostenere per l'alpeggio del bestiame. Trattandosi di bestiame da latte, si rileva che i maggiori costi, dovuti alla necessità di disporre di personale specializzato nella trasformazione del latte, ammontano mediamente a ca. 350.000 Lire/UBA. Considerato che il carico massimo di bestiame ammonta anche in questo caso a 0,4 UBA/ha di superficie alpeggiata, si rileva che il costo totale corrisponde a ca. 140.000 Lire/ha (**72,3 €/ha**), il che giustifica ampiamente l'entità del premio proposto, pari ad un massimo di 60,4 €/ha.

**Prescrizioni:**

il richiedente deve impegnarsi a rispettare le seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle previste per il succitato sub-intervento 7/a:

- 1) il richiedente deve lavorare il latte prodotto prevalentemente nella malga;
- 2) il richiedente è tenuto a partecipare al programma „Qualitätssicherungsprogramm Alpwirtschaft“ (programma di consulenza e controllo per gli alpeggi per vacche da latte, organizzato dall'Ufficio consulenza per l'agricoltura di montagna o da altri Organismi riconosciuti). L'attestato di partecipazione al programma dev'essere presentato all'Ufficio istruttore al termine del periodo di alpeggio;
- 3) il richiedente è tenuto a presentare all'Ufficio istruttore l'apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, previo parere positivo del competente Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, attestante il rispetto delle norme igieniche per la lavorazione del latte.

<b>INTERVENTO 8 TUTELA DEL PAESAGGIO</b>	Formatted Table
--	-----------------

**Obiettivo:**

la conservazione del paesaggio tradizionale e della molteplicità biologica di biotopi di grande valore ecologico attraverso il mantenimento di una coltivazione estensiva che non intacchi la natura e la temporanea rinuncia all'intensificazione agricola.

**Premio:**

Il premio annuo varia da un minimo di 51 €/Ha a un massimo di 4.740 €/Ha. L'importo che supera i 301,9 €/Ha è a carico della Provincia Autonoma di Bolzano. Il premio di 4.740 €/Ha è previsto esclusivamente per il sub-intervento 8.1 (siepi in zone di vigneti e frutteti). Si precisa che il premio effettivo viene calcolato moltiplicando la lunghezza della siepe per la sua larghezza (mediamente 2 m), dividendo il risultato (mq) per 10.000 e moltiplicando infine per il valore di 4.740 €. Per esempio 400 m di siepe di 2 m di larghezza corrispondono ad una superficie pari a 0,08 ha e comportano la liquidazione di un premio di  $[(400 \cdot 2) / 10000] \cdot 4.740 \text{€} = 379,2 \text{€}$

L'ammontare del premio si calcola nel seguente modo:

- a. Premio base
- b. Se la superficie interessata è situata in un biotopo, in un monumento naturale, in un parco naturale o nel parco nazionale il premio base viene aumentato del 50%.
- c. Se prati a larici, sottoposti a sfalcio presentano una copertura arborea superiore al 20% il premio base viene aumentato.
- d. Il premio base per le siepi varia a seconda che esse si trovino in zone di prati e di arativi o di frutteti e vigneti. Per terreni piani potenzialmente coltivabili e di alta fertilità il premio base può essere aumentato fino al 100%.
- e. Se per la sfavorevole morfologia del terreno (pendenza superiore al 40% o irregolarità del profilo), la superficie interessata è sfalciabile solo manualmente o è difficilmente sfalciabile con mezzi meccanici, il premio viene aumentato.
- f. Se la superficie interessata non è accessibile, il premio viene aumentato. Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere il fondo con un mezzo agricolo a motore.

Gli aumenti indicati ai punti b), c), e) e f) sono cumulabili e sono dettagliati per ciascun sub-intervento nella seguente tabella (importi espressi in €):

Nr.	Sub-interventi	premio base e minimo €/ha	50% in biotopi e Parchi naturali €/ha	aumento per una copertura di larici sopra il 20% €/ha	aumento per falciatura a mano €/ha	Aumento per accesso mancante €/ha	massimo per intervento 8 €/ha
1	Prati magri e prati umidi	370	185		76	76	707
2	Prati di montagna ricchi di specie vegetali	190	95		76	76	437

3.1	Prati alberati con larici con prati magri	546	273	51	76	76	1.022
3.2	Prati alberati con larici con prati di montagna	366	183	51	76	76	752
3.3	Prati alberati con larici con prati fertili	176	88	51	76	76	467
3.4	Pascoli alberati con larici	80	40				120
4	Prati da strame	370	185		76	76	707
5	Prati presso le malghe nei Parchi naturali	51	25,5		76	76	228,5
6	Rinuncia al pascolo in torbiere	102	51				153
7	Rinuncia al dissodamento di prati nei biotopi	1.714					1.714
8.1	Siepi in zone di vigneti e frutteti	2.370					4.740
8.2	Siepi in zone di prati e arativi	750					1.500

**Giustificazione economica dei premi:**

La giustificazione economica del premio è calcolata sulla base della differenza di reddito ricavabile da una superficie sottoposta alle prescrizioni previste dal relativo intervento rispetto a quello di una superficie coltivata senza tali limitazioni, tenuto conto anche di eventuali costi aggiuntivi di cura. Oltre all'aspetto prettamente economico va anche considerato che, in assenza di adeguati premi agro-ambientali, in Alto Adige vi è una elevata pressione di intensificazione dell'agricoltura, che provocherebbe la perdita di un ambiente paesaggistico caratterizzato dalla presenza di una grande quantità di specie vegetali e faunistiche.

Tabella riepilogativa dei premi proposti per l'intervento 8:

Nr.	Sub-intervento	premio base e minimo €/ha	50% in biotopi e parchi naturali €/ha	Aumento per una copertura di larici sopra il 20% €/ha	aumento per falciatura a mano €/ha	aumento per accesso mancante €/ha	Massimo per intervento 8 €/ha
1	Prati magri e prati umidi	370	185		76	76	707
2	Prati di montagna ricchi di specie vegetali	190	95		76	76	437
3.1	Prati alberati con larici con prati magri	546	273	51	76	76	1.022
3.2	Prati alberati con larici con prati di montagna	366	183	51	76	76	752
3.3	Prati alberati con larici con prati fertili	176	88	51	76	76	467
3.4	Pascoli alberati con larici	80	40				120
4	Prati da strame	370	185		76	76	707
5	Prati presso le malghe nei Parchi naturali	51	25,5		76	76	228,5
6	Rinuncia al pascolo in torbiere	102	51				153
7	Rinuncia al dissodamento di prati nei biotopi	1.714					1.714
8.1	Siepi in zone di vigneti e frutteti	2.370					4.740
8.2	Siepi in zone di praterie e arativi	750					1.500

Formatted Table

Precedentemente i premi relativi agli interventi 1 e 8 erano cumulabili. Con il presente regolamento l'agricoltore che partecipa all'intervento 8 dovrà rinunciare, per la stessa superficie, al premio degli interventi 1-7. Pertanto, per rendere anche in futuro accettabile le forti limitazioni di produzione dei sub-interventi 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 e 5, nel calcolo della giustificazione economica viene aggiunto l'importo minimo del premio relativo all'intervento 1.

#### Sub-intervento 1 Prati magri e prati umidi

I prati magri si sono costituiti in zone caratterizzate da un basso livello di elementi nutritivi nel terreno (nessun tipo di concimazione) e da una limitata frequenza di sfalci. Per assicurare la conservazione di queste tipologie di prato particolarmente ricche di specie, è indispensabile mantenere le tradizionali forme di utilizzo estensive, nonché la rinuncia all'intensivizzazione (maggior utilizzo e/o concimazione), il che può essere raggiunto solamente con la corresponsione dei premi.

La minaccia per i prati umidi è rappresentata dall'esecuzione di interventi di bonifica e da un più intensivo utilizzo agricolo attuato mediante il ricorso alla concimazione ed allo sfalci prematuro.

L'utilizzo estensivo dei prati umidi, associato alla rinuncia alla bonifica, alla concimazione ed al pascolo, è finalizzato a conservare la vegetazione tipica e ad evitare l'inquinamento da sostanze concimanti delle falde freatiche superficiali.

L'entità dei premi necessari ad assicurare la conservazione dei prati magri e dei prati umidi risulta dalla differenza di reddito aziendale nelle varie tipologie di utilizzo:

	Prato fertile con 2 sfalci		Prato magro	
		€/ha		€/ha
Reddito lordo	60qli di fieno/ha x 13 €/qle	+780	20qli di fieno/ha x 13 €/qle	+260
Premio minimo dell'intervento 1		+150		
Costi variabili		-250		-92
Lavoro	19,5 ore/ha x 8 €/h	-156	7,5 ore/ha x 8 €/h	-60
Reddito aziendale		524		108
Perdita di reddito				416

Sulla base delle considerazioni di carattere ecologico e socioeconomico, risulta giustificato il premio base proposto, pari a **370 €/ha**.

	Prato fertile con 2 sfalci		Prato umido	
		€/ha		€/ha
Reddito lordo	60qli di fieno/ha x 13 €/qle	+780	20qli di fieno/ha x 10 €/qle	+200
Premio minimo dell'intervento 1		+150		
Oneri di investimento per interventi di miglioramento		-60		
Costi variabili		-250		-92
Lavoro	19,5 ore/ha x 8 €/h	-156	7,5 ore/ha x 8 €/h	-60
Reddito aziendale		464		48
Perdita di reddito				416

#### Sub-intervento 2 Prati di montagna ricchi di specie

La conservazione dei prati di montagna (prati ricchi di specie coltivati in modo estensivo, che, a differenza dei prati magri, sono presenti in zone caratterizzate da un maggior contenuto di elementi nutritivi nel terreno), è resa possibile solo attraverso un mirato impiego di limitate quantità di concimi (letame ben maturo, in quantità fino ad un massimo di 100 qli/ha distribuito nell'arco di 3 anni). Il premio è calcolato sulla base della perdita di reddito.

	Prato fertile con 2 sfalci		Prato di montagna	
		€/ha		€/ha
Reddito lordo	60qli di fieno/ha x 13 €/qle	+780	40qli di fieno/ha x 13 €/qle	+520
Premio minimo dell'intervento 1		+150		
Costi variabili		-250		-189
Lavoro	19,5 ore/ha x 8 €/h	-156	14,5 ore/ha x 8 €/h	-116
Reddito aziendale		524		215
Perdita di reddito				309

Sulla base delle considerazioni di carattere ecologico e socioeconomico, risulta giustificato il premio base proposto, pari a **190 €/ha**.

### Sub-intervento 3 Prati alberati con larici

Il lavoro di sgombero della ramaglia, necessario per assicurare il mantenimento dei prati alberati con larici, rientra nel calcolo del premio in quanto determina un incremento dei costi di lavorazione. Considerando una copertura del terreno pari al 20% (50 larici/ha), il lavoro di sgombero della ramaglia può essere quantificato in 12,5 ore/anno, a cui si aggiungono i maggiori oneri dovuti alla presenza di ostacoli (piante e radici affioranti) che rallentano il lavoro e riducono inoltre la resa.

		€/ha
Lavori di sgombero della ramaglia	12,5 ore/ha x 8 €/h	100
Ostacoli (maggiori oneri, minore resa)		76
<b>Incremento di costo</b>		<b>176</b>

L'incremento di costo per il mantenimento dei prati alberati con larici va sommato alla perdita di reddito di cui sopra, calcolata per le diverse tipologie di prato.

I seguenti premi risultano quindi giustificati:

	€/ha
3.1 Prati alberati con larici con prati magri	546
3.2 Prati alberati con larici con prati di montagna	366
3.3 Prati alberati con larici con prati fertili a 2 sfalci	176

Per i prati sfalcianti alberati con larici che presentano una **copertura superiore al 20%** è previsto il seguente aumento di premio:

		€/ha
Lavori di sgombero della ramaglia	5 ore/ha x 8 €/h	40
Ostacoli (maggiori oneri, minore resa)		11
Ulteriore incremento di costo		51

Risulta quindi giustificato l'aumento proposto per una copertura di larici superiore al 20% pari a **51 €/ha**.

### Sub-intervento 3.4 Pascoli alberati con larici con copertura superiore al 20%

Per questa tipologia di pascolo, il premio intende compensare i maggiori oneri derivanti dai lavori annualmente necessari per lo sgombero della ramaglia e per il decespugliamento. Il carico di bestiame ed i tempi di pascolamento devono inoltre essere opportunamente scelti in relazione alla necessità di mantenere inalterate le peculiarità tipiche di un pascolo caratterizzato dalla ricchezza di specie vegetali.

Il carico di lavoro necessario all'asporto della ramaglia in presenza di una copertura superiore al 20% (50 piante di larice/ha) è quantificabile in 10 ore/ha e l'incremento di costo ammonta quindi a:

		€/ha
<b>Sgombero ramaglia, decespugliamento</b>	10 ore/ha x 8 €/h	<b>80</b>

Risulta quindi giustificato il premio proposto pari a **80 €/ha**.

#### Sub-intervento 4 Prati da strame

Per assicurare la conservazione dei prati da strame - che rappresentano biotopi in cui vivono e nidificano numerose specie di uccelli di palude – e per evitare l'espandersi di cespugli e specie arboree, è necessario mantenere i sistemi tradizionali di coltivazione estensiva. I maggiori costi dovuti al basso reddito lordo ricavabile dallo strame e le perdite di reddito conseguenti alla rinuncia alla trasformazione in forme di coltivazione più intensive sono così quantificabili:

	Prato fertile con 2 sfalci		Prato da strame	
		€/ha		€/ha
Reddito lordo	60 qli di fieno/ha x 13 €/qle	+780	17 qli di strame/ha x 3 €/qle	+51
Premio minimo dell'intervento 1		+150		
Oneri di investimento per interventi di miglioramento	in un periodo di 20 anni	-244		
Costi variabili		-250		-92
Costo del lavoro	19,5 ore/ha x 8 €/h	-156	7,5 ore/ha x 8 €/h	-60
Reddito aziendale		280		-101
Perdita di reddito				381

Sulla base delle considerazioni di carattere ecologico e socioeconomico, risulta giustificato il premio base proposto, pari a **370 €/ha**.

#### Sub-intervento 5 Prati presso le malghe nei Parchi naturali

L'introduzione di alcune limitazioni, come ad esempio l'obbligo di impiegare esclusivamente concime organico prodotto in loco ed il basso carico di bestiame della malga (1 UBA/2,5 ha), determina una leggera diminuzione della quantità di foraggio rispetto ai normali prati fertili, che si rispecchia nella seguente differenza di reddito aziendale:

	Prato fertile con 2 sfalci		Prato presso le malghe	
		€/ha		€/ha
Ricavo lordo	60qli di fieno/ha x 13 €/qle	+780	50 qli di fieno/ha x 13 €/qle	+650
Premio minimo dell'intervento 1		+150		
Spese variabili		-250		-173
Costo del lavoro	19,5 ore/ha x 8 €/h	-156	17 ore/ha x 8 €/h	-136
Reddito aziendale		524		341
Perdita di reddito				183

Sulla base delle considerazioni di carattere ecologico e socioeconomico, risulta giustificato il premio base proposto, pari a **51 €/ha**.

**Sub-intervento 6 Rinuncia al pascolo in torbiere**

Il mantenimento delle torbiere - in cui allignano molte specie vegetali rare e minacciate di estinzione, particolarmente sensibili al calpestamento ed all'eutrofizzazione – nonché la necessità di evitare l'inquinamento dei corsi d'acqua e dei sorgenti che le torbiere stesse alimentano, possono essere raggiunti solo per mezzo della rinuncia al pascolamento. Il pascolo deve essere separato con una recinzione dalle zone umide e la determinazione del premio tiene quindi conto della perdita di reddito dovuta all'assoluto divieto di pascolo (perdita di raccolto di foraggio), oltre che dei costi relativi alla recinzione.

Pascolo in torbiera		
		€/ha
Perdita di reddito (pascolamento)	0,35UBA x 0,2qle/UBA/giorno x 80giorni x 13 €/qle	72,8
Costi per recinzioni		29
Premio		101,8

Risulta quindi giustificato il premio proposto pari a **102 €/ha**.

**Sub-intervento 7 Rinuncia al dissodamento di prati nei biotopi umidi**

Questa tipologia di premio è destinata a superfici prative situate in biotopi umidi, che non possono essere dissodate né essere trasformate in altri tipi di colture più intensive. L'ammontare del premio risulta dalla differenza tra la media ponderata del reddito aziendale ricavabile dalle colture esistenti nelle immediate vicinanze dei biotopi ed il reddito aziendale derivante da prati ammissibili al premio con limitazioni relative all'impiego di concimi (divieto di pascolo fino al 20 luglio e sfalcio ritardato, che comportano una riduzione del 20% sotto il profilo quantitativo e del 30% dal punto di vista qualitativo).

Coltura	Superficie (ha)	Reddito aziendale (€/ha)	Media ponderata reddito aziendale (€/ha)
Frutta	84	6890	362
Ortaggi	150	7350	689
Silomais	45	2400	68
Prato avvicendato	40	1600	40
Prato stabile	1281	1200	961
Totale	1600		2119
Reddito aziendale di un prato ammissibile a premio		405	
<b>Differenza</b>		<b>1714</b>	

Risulta quindi giustificato il premio proposto pari a **1714 €/ha**.

### Sub-intervento 8 Siepi

Il mantenimento delle siepi è gravemente minacciato poiché l'agricoltore tende ad eliminarle per recuperare superficie da destinare a tipi di coltura più intensiva. Per tale motivo appare quindi giustificata la differenziazione del premio in base al tipo di coltura con la quale la siepe verrebbe sostituita, dato che la perdita di reddito che l'agricoltore deve sostenere per conservare la siepe è diverso di caso in caso.

Il premio intende compensare il mantenimento e la cura delle siepi, nonché la perdita di superficie utile e di prodotto ed intende inoltre rappresentare uno stimolo a piantare nuove siepi nelle zone ad utilizzo agricolo più intensivo.

Una siepe di 4 m di larghezza e 25 m di lunghezza (100 mq) richiede un impiego di manodopera pari a 1 ora/anno che, rapportate alla superficie di un ettaro, corrispondono a 100 ore/ha/anno.

Nei criteri della qualità del terreno vengono valutati la pendenza del terreno, i costi di miglioramento e la fertilità del suolo.

Viene inserito un limite massimo di superficie investita a siepe di 15 % della SAU dell'intera superficie aziendale. Per garantire il mantenimento della fascia erbosa delle siepi, viene aggiunto la prescrizione: „è ammissibile un unico intervento di sfalcio all'anno“.

8.1 Siepi in zone di vigneti e frutteti		
	Qualità del	terreno
	scadente	buona
Reddito aziendale frutticoltura	6.890	6.890
Reddito aziendale viticoltura	5.790	5.790
Reddito aziendale medio	6.340	6.340
Detrazione per costi di miglioramento	2.500	0
Costi di mantenimento delle siepi: 100 ore/ha/anno	800	800
Minor produzione del 10% sulle colture confinanti	634,0	317,0
<b>Perdita di reddito</b>	<b>5274</b>	<b>7457</b>
<b>Premio-base (~45%)</b>	<b>2370</b>	
<b>Premio massimo (~65%)</b>		<b>4850</b>

8.2 Siepi in zone di prati e arativi			
	2 sfalci	3 sfalci	4 sfalci
Reddito aziendale	790	1200	1600
Costi mantenimento siepi: 100 ore/ha/anno	800	800	800
Minor produzione del 10% sulle colture confinanti	79,0	60	80
<b>Perdita di reddito</b>	<b>1669</b>	<b>2060</b>	<b>2480</b>
<b>Premio-base (~45%)</b>	<b>750</b>		
<b>Premio massimo (~65%)</b>			<b>1600</b>

Risulta quindi giustificato il premio proposto per siepi in zone di vigneti e frutteti da un minimo di **2370 €/ha** fino a un massimo di **4850 €/ha** e per zone di prati e arativi da un minimo di **750 €/ha** fino a un massimo di **1600 €/ha**, in relazione alla qualità dei terreni; il premio è anche minore della reale perdita media di reddito.

#### **Aumento del premio nei biotopi, monumenti naturali, Parchi naturali e nel Parco nazionale:**

Per i sub-interventi da 1 a 6 è previsto un aumento del **50%** del premio-base, allo scopo di incentivare l'accettazione nei confronti delle zone protette e per stimolare in modo più incisivo l'impegno indirizzato alla protezione del paesaggio e della natura ed al mantenimento di un ambiente tradizionale.

#### **Integrazione del premio per lo sfalcio manuale:**

Lo sfalcio manuale comporta un maggior carico di lavoro valutabile in 18 ore/ettaro, a cui corrisponde peraltro un risparmio quantificabile in 68 €/ha, dovuto al mancato impiego di falciatrici meccaniche.

I costi aggiuntivi che ne derivano sono così quantificabili:

		€/ha
Sfalcio manuale	18 ore/ha x 8 €/h	144
Falciatrice meccanica		68
<b>Integrazione del premio per sfalcio manuale</b>		<b>76</b>

Risulta quindi giustificata l'integrazione proposta pari a **76 €/ha**.

**Integrazione del premio per accesso mancante:**

La mancanza di strada di accesso alla superficie sfalciata rende necessario il trasporto manuale o con mezzi talvolta primitivi del foraggio fresco o essiccato fino ad un punto da cui possa essere caricato su un mezzo meccanico.

I costi aggiuntivi che ne derivano sono così quantificabili:

<b>Costo medio aggiuntivo</b>	9,5 ore/ha x 8 €/h	<b>76 €/ha</b>
-------------------------------	--------------------	----------------

Risulta quindi giustificata l'integrazione proposta pari a **76 €/ha**.

**Prescrizioni:**

L'utilizzo di macchine non deve determinare danni al manto vegetale.

[I prati ammissibili a premio devono essere comunque sfalciati nell'anno di presentazione della domanda iniziale.](#)

**Sub-intervento 1**

**Prati magri e prati umidi**

**Obiettivo:**

I prati magri, perlopiù situati fuori mano, vengono falciati ogni anno o ogni due anni. Non essendoci stata concimazione, nel corso dei secoli si è sviluppata una flora caratteristica che si è adattata alla scarsità di sostanze nutritive di questi terreni.

Per la conservazione dei prati magri deve essere mantenuto il tradizionale utilizzo estensivo del terreno. Si deve rinunciare ad un'intensificazione dello sfruttamento agricolo e della concimazione. A queste associazioni vegetali va attribuita grande importanza naturalistica per la ricchezza botanica delle loro specie.

Per prati umidi si intendono terreni prativi umidi, alquanto ricchi di sostanze nutritive, da falciare una o due volte all'anno, e con il livello della falda freatica relativamente alto. I prati umidi sono minacciati da interventi di bonifica e da un più intensivo utilizzo agricolo attuato tramite concimazione e sfalcio prematuro. Spesso i prati umidi costituiscono delle importanti zone cuscinetto tra le zone umide povere di sostanze nutritive e le superfici agricole ad utilizzo intensivo.

L'utilizzo estensivo dei prati umidi, associato alla rinuncia alla bonifica, alla concimazione e al pascolo, contribuirà a conservare la vegetazione tipica e ad evitare che sostanze concimanti finiscano nelle acque freatiche superficiali.

Le differenti tipologie di prati magri comprendono le seguenti associazioni vegetali:

#### Zone aride e normali

- a) Associazioni con pannocchia contratta ed altre graminacee steppiche (*Bromus erectus*, diverse specie di *Festuca* ecc.)
- b) Associazione con sesleria calcarea (*Sesleria caerulea*)
- c) Associazione con carice verdeggianti (*Carex sempervirens*)
- d) Associazione con cervino ed arnica (*Nardus stricta*, *Arnica montana* ecc.)

Il numero delle specie presenti nei prati magri varia dalle 30 alle 80 specie vegetali.

Altre specie di piante caratteristiche sono:

*Trifolium alpinum* – trifoglio alpino  
*Gentiana* sp. – genziana  
*Pulsatilla* sp. – pulsatilla  
diverse Orchidacee come: *Nigritella nigra*  
*Gymnadenia conopsea*  
*Pedicularis* sp. – pedicolare  
*Lilium bulbiferum* – giglio rosso

#### Zone umide

- e) Cariceti di piccole dimensioni (*Carex davalliana*, *Schoenus* sp., *Eriophorum* sp.)
- f) Prati umidi

Altre specie di piante caratteristiche sono:

*Carex hostiana* – carice di Host  
*Trichophorum caespitosum* – trifloro cespuglioso  
*Caltha palustris* – calta palustre  
*Cirsium oleraceum* – cardo giallastro  
*Scirpus sylvaticus* – liscia dei prati  
*Dactylorhiza majalis* – orchidea a foglie larghe

*Geum rivale* – cariofillata montana  
*Filipendula ulmaria* – olmaria comune  
*Lychnis flos-cuculi* – crotonella fior di cuculo  
*Sanguisorba officinalis* – salvastrella maggiore  
*Colchicum autumnale* – colchico d'autunno  
*Carex rostrata* – carice rigonfia  
*Phragmites australis* – canna di palude  
*Trollius europaeus* – botton d'oro  
*Polygonum bistorta* – poligono bistorta

#### **Prescrizioni:**

- a) La superficie deve avere le caratteristiche di un prato magro o di un prato umido e non deve essere danneggiata con spianamenti, drenaggi o altri interventi.
- b) Si deve rinunciare all'impiego di concimi di qualsiasi tipo ed anche al pascolo. Per i prati magri è consentito un eventuale pascolamento estensivo adeguato alle caratteristiche della zona, a partire dal 15 agosto. In casi particolari la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale termine.
- c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno o ogni due anni; l'erba falciata deve essere asportata; lo sfalcio non deve essere eseguito prima del 15 luglio; per i prati magri nella zona viticola, la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale il termine.

#### **Sub-intervento 2**

##### **Prati di montagna ricchi di specie vegetali**

#### **Obiettivo:**

I prati di montagna sono prati utilizzati estensivamente che presentano una grande varietà di specie vegetali. Rispetto ai prati magri sono relativamente ricchi di sostanze nutritive. Lo sfalcio annuale e relativamente posticipato delle piante erbacee, associato ad un moderato apporto di sostanze nutritive, fa sì che in queste tipologie di prato riesca a sopravvivere e a riprodursi una grande varietà di specie vegetali.

Nei prati di montagna sono presenti le seguenti associazioni vegetali:

- a) Associazione con avena pubescente, cresta di gallo (*Festuca rubra*, *Avenula pubescens*, *Rhinanthus* sp.)
- b) Associazione con gramigna bionda (*Trisetum flavescens*)
- c) Associazione con avena altissima (*Arrhenatherum elatius*)

Il numero delle specie presenti nei prati di montagna varia dalle 30 alle 50 specie vegetali.

Devono essere presenti molte di queste specie:

*Anthyllis vulneraria* – vulneraria comune  
*Centaurea scabiosa* – fiordaliso vedovino

*Lilium bulbiferum* – giglio rosso  
*Lilium martagon* – giglio martagone  
*Pimpinella saxifraga* – tragoselino comune  
*Prunella grandiflora* – prunella delle alpi  
*Silene vulgaris* – silene venosa  
*Silene nutans* – silene ciondola  
*Tragopogon pratensis* – barba di becco comune  
*Plantago media* – plantaggine pelosa  
*Colchicum autumnale* – colchico d'autunno  
*Crepis biennis* – radichiella dei prati  
*Heracleum sphondylium* – panace comune  
*Ranunculus bulbosus* – ranuncolo bulboso  
*Trollius europaeus* – botton d'oro  
*Laserpitium siler* – laserpizio sermontano  
*Laserpitium latifolium* – laserpizio erba-noticola

**Prescrizioni:**

- a) La superficie deve avere le caratteristiche di un prato di montagna ricco di specie vegetali e non deve essere spianata.
- b) Non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di fanghi di depurazione. E' consentita una concimazione adeguata con letame ben maturo in un quantitativo massimo di 100 qli/Ha nel corso di 3 anni.
- c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno o ogni due anni; l'erba falciata deve essere asportata.

**Sub-intervento 3**

**Prati e pascoli alberati con larici**

**Obiettivo:**

Per conservare il tipico paesaggio dei prati e pascoli alberati con larici è necessario lo sfalcio o il pascolo. Questo perché il prato alberato è un'associazione di vegetazione creata dall'uomo, nata con lo sfoltimento di boschi di abete rosso-larice oppure cirmolo-larice, mantenendo singoli larici isolati, e utilizzata poi come pascolo o prato soggetto a sfalcio.

I premi incentivanti vengono pagati solo per prati con larici intatti, non spianati e ricchi di specie vegetali.

Per mantenere la molteplicità delle specie floristiche tipiche dei prati alberati con larici sono anche necessarie limitazioni della concimazione.

**Prescrizioni generali:**

- a) La superficie deve avere le caratteristiche di un prato con larici intatto ed essere alberato in modo uniforme con una copertura minima di larici – oppure, in zone particolari, anche di latifoglie – pari al 10% tenendo conto anche degli alberi giovani.

In considerazione della differente concimazione e/o dell'utilizzo estensivo o moderatamente intensivo e della conseguente diversa composizione di specie floristiche dei prati alberati con larici, si distingue tra:

**3.1 Prati magri alberati con larici**

**Prescrizioni supplementari:**

- a) Il prato alberato con larici deve avere la flora caratteristica di un prato magro.

- b) Non deve essere impiegato alcun tipo di concime.
- c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno o ogni due anni e l'erba falciata deve essere asportata; devono essere effettuati i normali lavori di sgombero della ramaglia.

### **3.2 Prati di montagna ricchi di specie alberati con larici**

#### ***Prescrizioni supplementari:***

- a) Il prato alberato con larici deve avere le caratteristiche di un prato di montagna ricco di specie vegetali.
- b) Non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di fanghi di depurazione. E' consentita una concimazione adeguata con letame ben maturo in un quantitativo massimo di 100 qli/Ha nel corso di 3 anni.
- c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno o ogni due anni e l'erba falciata deve essere asportata; devono essere effettuati i normali lavori di sgombero della ramaglia.

### **3.3 Prati fertili alberati con larici**

Se la vegetazione del sottobosco non corrisponde a un prato di montagna ricco di specie vegetali, il premio può essere concesso soltanto per l'alberatura.

#### ***Prescrizioni supplementari:***

- a) Non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di fanghi di depurazione. E' consentita una concimazione adeguata con letame ben maturo in un quantitativo massimo di 100 qli/Ha nel corso di 3 anni.
- b) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno e l'erba falciata deve essere asportata; devono essere effettuati i normali lavori di sgombero della ramaglia.

### **3.4 Pascoli alberati con larici**

Se un prato alberato con larici viene utilizzato a pascolo, verranno indennizzate le spese per i lavori annuali di sgombero e per il decespugliamento del sottobosco.

#### ***Prescrizioni supplementari:***

- a) L'intensità e la durata del pascolo devono essere scelte in modo tale da mantenere un pascolo ricco di specie, le disposizioni delle autorità forestali devono essere rispettate.
- b) Devono essere svolti i normali lavori di sgombero annuale.
- c) Si deve rinunciare all'uso di concimi e diserbanti.
- d) La densità della copertura dell'area con larici deve essere come minimo del 20%, in habitat particolari vengono prese in considerazione anche le latifoglie. Deve essere presente un prato tipico del luogo (minimo 5% graminacee e 5% trifoglio). Il pascolo boschivo non viene preso in considerazione.

## **Sub-intervento 4**

### **Prati da strame**

#### ***Obiettivo:***

I prati da strame si trovano generalmente in zone d'interramento di laghi, su torbiere basse e su terreni minerali umidi e si sono sviluppati dall'uso estensivo di detti territori per ricavarne, tramite lo sfalcio autunnale od invernale, strame da utilizzare come lettiera nelle stalle.

Per mantenere la vegetazione tipica, l'habitat alimentare e riproduttivo di numerosi uccelli di palude, il paesaggio caratteristico dei prati da strame ed evitare la crescita di cespugli e specie arboree, deve essere mantenuta la normale utilizzazione estensiva degli stessi.

Nei prati da strame sono presenti le seguenti associazioni vegetali:

- a) associazione con canna da palude: *Phragmites australis*
  - b) molineti: *Molinia caerulea* – gramigna liscia
- Altre specie di piante caratteristiche sono:

*Typha* sp. – tifa  
*Sparganium* sp. – coltellaccio, biondo  
*Schoenoplectus lacustris* – liscia lacustre  
*Cladium mariscus* – falasco  
*Ranunculus lingua* – ranuncolo delle canne  
*Iris pseudacorus* – giaggiolo giallo  
*Carex panicea* – carice migliacea  
*Succisa pratensis* – morso del diavolo  
*Potentilla erecta* – cinquefolia tormentilla  
*Cirsium palustre* – cardo di palude

Formatted: English (U.K.)

**Prescrizioni:**

- a) La vegetazione tipica non deve essere danneggiata con drenaggi od altri interventi.
- b) Si deve rinunciare al pascolo e a qualsiasi tipo di concimazione.
- c) Lo sfalcio deve avvenire come minimo una volta ogni due anni, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 14 marzo; lo strame deve essere asportato.

**Sub-intervento 5**

**Prati presso le malghe nei Parchi naturali**

**Obiettivo:**

Questi prati sono situati nelle vicinanze di una malga, dove il letame prodotto viene distribuito sui prati. Considerato che non appare sensato trasportare il letame di cui sopra a valle, i prati interessati risultano particolarmente fertili e la loro ricchezza floristica non è comparabile a un prato di montagna come riportato nella sottomisura „Prati di montagna ricchi di specie vegetali“. Questi prati fanno comunque parte delle forme tradizionali di cultura e contribuiscono in modo determinante alla particolarità del quadro paesaggistico locale.

**Prescrizioni:**

- a) Il prato non deve essere spianato.
- b) Non è consentito l'impiego di concime minerale e di fanghi di depurazione. E' consentita la concimazione esclusivamente con concime organico prodotto in loco.
- c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno; l'erba sfalciata deve essere asportata.
- d) Il carico di bestiame della malga deve essere conforme alla superficie (0,4 UBA/Ha di pascolo escluso bosco).
- e) Può essere utilizzato soltanto foraggio prodotto sulla malga.
- f) La superficie deve essere situata in un parco naturale o nel parco nazionale.

**Sub-intervento 6**

**Rinuncia al pascolo in torbiere**

Condizione fondamentale per accedere ai premi previsti da questo sub-intervento è la rinuncia al pascolo, all'uso di concimi di ogni genere ed allo sfalcio.

**Obiettivo:**

Le zone umide, in particolare le torbiere, sono aree in cui molte specie rare ed in particolare piante minacciate d'estinzione si sono adattate a condizioni ecologiche estreme di vita, quali la scarsità di sostanze nutritive e l'umidità costante. Se il substrato è composto da materiale torboso si parla di torbiere. Le zone umide sono particolarmente sensibili al calpestio e all'eutrofizzazione provocata dal bestiame. Il pascolo produce una forte alterazione e persino la distruzione della vegetazione. Piante rare degli ambienti umidi scompaiono, le acque – in particolare quelle delle sorgenti e delle piccole pozze d'acqua alimentate dalle torbiere – vengono inquinate. Queste zone umide devono pertanto essere chiuse al pascolo con delle recinzioni.

In questi casi si tratta principalmente di rinuncia al pascolo in torbiere ed altre zone umide in cui vivono tipiche piante umide come carici, giunchi, eriofori e sfagni, e la cui conservazione è messa in pericolo dall'utilizzo agricolo, specialmente dal pascolo.

**Prescrizioni:**

- a) La zona umida è minacciata dall'utilizzo agricolo.
- b) Non debbono essere realizzati drenaggi.
- c) E' necessaria la rinuncia all'uso come pascolo, all'impiego di concimi di qualsiasi tipo e allo sfalcio.

**Sub-intervento 7**

**Rinuncia al dissodamento di prati nei biotopi umidi**

**Obiettivo:**

Questo premio interessa i prati situati in biotopi protetti con boschi ripariali, che continuano ad essere utilizzati come prati permanenti, non vengono dissodati e non sono soggetti ad un utilizzo più intensivo attraverso la coltivazione di altre colture.

Un'intensificazione dell'utilizzo agricolo nel biotopo (agricoltura, orticoltura o frutticoltura) non è invece ammissibile perché implica l'uso di antiparassitari, erbicidi ed un maggiore impiego di fertilizzanti, causando come conseguenza un forte inquinamento dei corsi d'acqua del biotopo e delle falde sottostanti.

La presenza di prati nel biotopo costituisce inoltre un arricchimento dello stesso, essendo questi habitat fonte di cibo per insetti, uccelli ed altri animali.

**Prescrizioni:**

- a) Il prato deve essere adatto a subire un'intensificazione d'utilizzo o un cambiamento di coltura.
- b) Deve essere mantenuto l'uso come prato, non è consentito il dissodamento del terreno e il passaggio ad altre forme di coltivazione.
- c) Non è consentito l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione e diserbanti chimici. E' consentita una concimazione con letame ben maturo in un quantitativo di 100-150 qli/Ha all'anno (concimazione in autunno e primavera).
- d) Non è consentito né il pascolo né lo sfalcio del prato prima del periodo stabilito dalla Ripartizione per la Tutela del paesaggio e della natura. Per la zona dei biotopi Ontaneto di Sluderno, Ontaneto di Cengles e Ontaneto di Oris tale periodo non cade prima del 20 giugno.
- e) Il prato deve trovarsi in un biotopo protetto con boschi ripariali.

**Sub-intervento 8**

**Siepi**

**Obiettivo:**

Le siepi rendono vario il paesaggio e ospitano una ricca varietà di specie. Il premio viene concesso per il mantenimento, la cura, nonché per la perdita economica derivante dal mancato sfruttamento del terreno occupato dalle siepi e simili elementi paesaggistici. La larghezza della siepe equivale alla larghezza media della corona delle piante.

Cumuli di pietrame, muri a secco, maggesi, bordi di prati estensivi o vegetazione ripariale possono essere aggiunti, ai fini del calcolo, se almeno 1/3 dell'intera superficie è alberata. Sulle rive dei corsi d'acqua che devono essere mantenute prive di arbusti in base a prescrizioni delle Autorità delle acque, sono ammissibili a contributo i canneti, i cariceti e le erbe alte.

L'attuazione del sub-intervento seguirà le seguenti priorità: zone di frutticoltura, zone con siepi rappresentative, Comuni con territorio compreso in un Parco naturale, rimanente territorio provinciale.

**Prescrizioni:**

- a) La siepe deve essere costituita da piante autoctone.
- b) La siepe deve essere situata in aree coltivate o circondata da aree destinate a verde agricolo nel piano urbanistico e deve avere una larghezza minima di 2 m per frutteti e vigneti, di 4 m per zone arative e prati; per i cespuglieti è presa in considerazione una larghezza fino a 10 m. Zone classificate dal regolamento forestale come bosco non hanno diritto ad incentivi.
- c) Sono consentiti interventi di cura della siepe; può essere tagliata solo ogni 5 anni e nello stesso anno per non più di 1/3 della siepe stessa. Sfalcio o pascolo delle fasce erbose adiacenti non possono avvenire prima del 15 luglio. È ammissibile un unico intervento di sfalcio all'anno.

d) Non è consentito l'impiego di concimi, fitofarmaci o diserbanti.

e) Il limite massimo di superficie investita a siepe é il 15% della superficie agricola utilizzabile dell'azienda

## VALUTAZIONE E MONITORAGGIO RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA n.13 „Misure agro-ambientali“ - Criteri e modalità di esecuzione

Il monitoraggio viene eseguito dalle strutture tecniche della Provincia, su un campione casuale statisticamente significativo di aziende agricole aderenti alla misura.

Nel monitoraggio si prendono in considerazione esclusivamente gli interventi che mobilitano risorse finanziarie di importo superiore a 1 miliardo di Lire.

Il monitoraggio consiste nella rilevazione di indicatori tecnico-economici ed ambientali, al fine di poter confrontare, sotto entrambi i punti di vista, le aziende aderenti alla misura con quelle non aderenti. Gli indicatori possono essere rilevati anche utilizzando banche-dati esistenti.

### Indicatori:

#### a) Indicatori tecnico-economici:

- impiego di mezzi di produzione (antiparassitari e fertilizzanti - se ammessi - concime, inputs energetici, lavoro manuale e meccanico)
- produzioni e rese.

#### b) Indicatori ambientali che riguardano:

##### 1) il contesto suolo

- contenuto organico del suolo e rapporto tra sostanze carbonatate ed azotate (C/N) per la determinazione della quantità di humus;
- reazione (pH) del suolo;
- porosità del suolo;
- stima della fertilità chimica attraverso la capacità di scambio cationico e la capacità di scambio totale;
- rilevamento dei processi erosivi o di dissesto in atto, con l'indicazione parametrica dell'intensità dei fenomeni;
- stima di permeabilità del suolo;
- stima dei processi di deflusso superficiale, ipodermico e profondo delle acque meteoriche in ragione dei caratteri pedologici rilevati;
- stima dei processi micro-valanghivi che si verificano durante la stagione invernale;
- analisi delle acque di percolazione e di ruscellamento (sostanze organiche ossidali, cioè BOD e COD, nutrienti con riferimento al fosforo ed all'azoto ammoniacale e nitrico ed il pH che indica il rapporto fra ammoniaca indissociata NH<sub>3</sub> e dissociata NH<sub>4</sub><sup>+</sup> e quindi la sua tossicità);

##### 2) il contesto vegetazione erbacea

- analisi della composizione floristica finalizzata alla valutazione della propensione all'evoluzione;
- osservazione dell'esistenza di una particolare sensibilità delle specie floristiche o di una particolare specie verso le attività agronomiche svolte dall'agricoltore;
- misurazione dei vuoti della cotica erbosa.

## DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

L'attuazione della Misura è disciplinata da apposite „Direttive di attuazione“ elaborate dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali.

## NORME TRANSITORIE

- 1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2603 del 09.12.1999, la durata degli impegni agro-ambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione per lo sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000. Tale periodo di proroga non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- 2) Per la campagna 2000 la Provincia Autonoma di Bolzano non conclude nuovi impegni agro-ambientali.
- 3) Gli impegni agro-ambientali assunti in forza del Reg. (CEE) n.2078/92 ed ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del presente PSR possono essere commutati fino alla loro naturale scadenza in impegni a valere sul Reg. (CE) n.1257/99 a condizione che:
  - a. Tale possibilità sia espressamente prevista dalla normativa comunitaria;
  - b. Sia assicurata continuità e coerenza nella tipologia di intervento.

Formatted: Indent: Left: 0,25",  
Tabs: 0,25", List tab + Not at 0,5"